



LABORATORIO PERMANENTE
ESAME E CONTROESAME



ISTITUTO SUPERIORE
INTERNAZIONALE
DI SCIENZE CRIMINALI

**Laboratorio Permanente Esame e Controesame
e per il Giusto Processo**

RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO PENALE

**Proposte per la realizzazione
di linee guida**

INDICE

Prefazione	Pag. 5
<i>Stefano Montoneri</i>	
Introduzione	“ 9
<i>Valerio Vancheri</i>	
La “Ragionevole Durata del Processo” da diritto inviolabile dell’Uomo a principio costituzionale	“ 15
<i>Valerio Vancheri</i>	
Il processo accusatorio: scopo del sistema, indagini e riti alternativi	“ 21
<i>Ezechia Paolo Reale</i>	
Iscrizione della notizia di reato, decorrenza dei termini, atti di indagini e loro inutilizzabilità, notifiche e trasmissioni telematiche	“ 31
<i>Gaetano Maria Greco</i>	
Carcerazione preventiva e ragionevole durata	“ 35
<i>Ettore Randazzo</i>	
G.i.p./G.u.p.	
<i>Introduzione (Valerio Vancheri)</i>	“ 41
<i>Udienza preliminare (Valerio Vancheri)</i>	“ 42
<i>Incidente probatorio (Valerio Vancheri)</i>	“ 45
<i>Dibattimento (Michele Sbezzi, Stefano Montoneri)</i>	“ 47
<i>Premessa (Stefano Montoneri)</i>	“ 47
<i>Organizzazione dell’udienza (Michele Sbezzi, Stefano Montoneri)</i>	“ 49
<i>Assunzione della testimonianza (Stefano Montoneri)</i>	“ 54
Vademecum del Lapec	“ 55
<i>Art. 129 c.p.p. (Stefano Montoneri)</i>	“ 58
<i>Motivazione (Stefano Montoneri)</i>	“ 61
<i>Aspetti umani (Stefano Montoneri)</i>	“ 65
Impugnazioni (Silvestre Costanzo)	“ 67
Appello (Silvestre Costanzo)	“ 67
Postfazione (Ettore Randazzo)	“ 69

PREFAZIONE

STEFANO MONTONERI

Questo studio costituisce il tentativo di sviluppare il confronto degli operatori del diritto sull'esigenza di inquadrare, in una visione organica e di sistema, le norme e gli istituti processuali secondo un approccio (che sta finalmente trovando ingresso nei tribunali italiani) di tipo gestionale organizzativo. Lo scopo è quello di tendere alla massima efficienza ed efficacia possibile in relazione alle risorse disponibili nel rispetto dei diritti delle parti avuto riguardo alle finalità del processo penale. Un simile approccio non può e non deve essere inteso in un senso in qualche modo riduttivo del ruolo e dell'attività giurisdizionale. Esso semmai ne costituisce la corretta e imprescindibile estrinsecazione. Solo infatti in un contesto improntato a criteri organizzativi scientificamente orientati a dare alla struttura organizzata la massima efficienza e la massima efficacia, il sistema stesso può (potrebbe) trovare la possibilità di esprimere la propria essenza. Spesso, infatti, l'ambito organizzativo in quanto tipico del settore economico e commerciale, è stato visto con sospetto, diffidenza o inadeguatezza dal mondo giudiziario, che – da questo punto di vista – è risultato storicamente refrattario ad accogliere le spinte innovative provenienti da simili studi e ricerche.

La scienza moderna si occupa e si è occupata di gestione di sistemi, intesi come complesso organizzato di cose, persone e precetti che, interagendo tra loro, tendono ad un determinato scopo. In questo senso, anche l'attività giudiziaria va considerata un sistema. Occorre dare ingresso alle conoscenze raggiunte nell'ambito degli studi sulla gestione dei sistemi, per migliorare le prestazioni e i servizi resi dalla Giustizia. Ciò vale soprattutto in un momento come quello attuale, particolarmente sofferente dal punto di vista economico e degli investimenti, momento che ha coinvolto il settore giudiziario in maniera importante con il taglio lineare degli stanziamenti, il blocco (ormai decennale) delle assunzioni nelle cancellerie, l'inadeguatezza degli organici, dei locali, delle strutture ecc. In un simile contesto, non si possono fare miracoli. La giustizia italiana soffre di patologie difficili e complesse da superare. Occorrerebbero interventi e riforme lungimiranti e di ampio respiro, basate su analisi approfondite e meditate.

La consapevolezza della situazione in cui versa la giustizia italiana, non deve trasformarsi in un comodo alibi dietro il quale nascondere inefficienze e inadeguatezze. Le oggettive difficoltà in cui si trova la giustizia italiana non devono ostacolare e anzi impongono il migliore e corretto impiego degli strumenti e mezzi di cui la Giustizia stessa dispone. Il compito degli operatori del diritto è quello di sfruttare al meglio ciò che si ha.

Allo stato attuale sia della normativa sia della disponibilità economica, in un'ottica quindi *de iure condito*, l'unico modo per aiutare il sistema giudiziario è quello di gestire le risorse e i meccanismi processuali nella maniera migliore possibile, lasciando alla giurisprudenza la possibilità di esercitare in piena autonomia e indipendenza la propria

importante ed esiziale funzione.

L'esigenza e la possibilità di ottenere una accelerazione dei tempi processuali passa necessariamente attraverso un utilizzo ragionato dei meccanismi processuali in un'ottica orientata ad una maggiore efficienza ed efficacia. Per far ciò, il primo passo è proprio quello dello studio e del confronto.

Numerosi progetti sia del Consiglio Superiore della Magistratura sia del Ministero della Giustizia si muovono in questa direzione e incentivano la programmazione, organizzazione e digitalizzazione della giustizia.

Non possono qui non richiamarsi per il rilievo che tali interventi hanno al fine di garantire la ragionevole durata dei processi in un'ottica di modernizzazione, i seguenti interventi:

1. la sottoscrizione in data 30/04/2008 di un protocollo d'intesa fra Ministero della giustizia, Funzione Pubblica e Regioni per la *"Diffusione di best practice presso gli Uffici giudiziari italiani"* con l'obiettivo di promuovere azioni mirate a favorire il percorso di modernizzazione degli uffici giudiziari attraverso l'analisi dei processi e la riorganizzazione degli uffici, l'utilizzo di tecnologie, la definizione della Carta dei servizi, la costruzione del bilancio sociale, la certificazione di Qualità ISO 9001:2000 e il miglioramento della comunicazione verso i cittadini ed i media nonché l'utilizzo del Caf (Common Assessment Framework) per l'autodiagnosi organizzativa necessaria alla revisione dei processi e dell'organizzazione;
2. la delibera plenaria del CSM del 23 luglio 2008 con la quale è stata istituita la Struttura Tecnica per l'organizzazione con l'obiettivo di perseguire *"(...) il confronto e la diffusione di buone prassi metodologiche ed operative anche attraverso la sperimentazione e l'utilizzazione di tecniche innovative"* e di *"favorire omogeneità e qualità delle attività e delle strumentazioni informatiche a livello nazionale"*;
3. la delibera del 27 luglio 2010 con cui il CSM ha approvato le linee programmatiche della S.T.O.;
4. la delibera CSM del 18/03/2011 che ha istituito la Banca Dati Nazionale delle buone prassi degli uffici giudiziari italiani, presso l'infrastruttura hardware del CSM e accessibile tramite il sistema Cosmag.it;
5. la sottoscrizione in data 18/01/2011 di un protocollo di intesa tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il CSM per lo sviluppo di azioni congiunte volte ad accrescere la cultura della valutazione delle performance e il miglioramento qualitativo dei servizi della giustizia italiana;
6. la circolare del 27/07/2011 sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari per gli anni 2012-2014 che ha accentuato i profili concernenti l'analisi dei flussi per la valutazione dei piani organizzativi dei Tribunali nonché il ruolo della c.d. Commissione flussi;
7. la circolare CSM del 9/11/2011 che ha accentuato il ruolo dei magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica.

Tutti i sopra richiamati interventi partono dall'esigenza di rivolgere una rinnovata at-

tenzione allo sfruttamento delle tecnologie informatiche in ambito giudiziario e all'utilizzo delle cognizioni scientifiche sul piano organizzativo e gestionale.

Questo lavoro rappresenta un contributo in tale direzione. L'ottica del lavoro del gruppo è stata, però, tipicamente processuale. In altri termini il gruppo ha inteso riflettere, alla luce della normativa codicistica esistente, su come poter gestire il processo penale italiano in maniera tale da accelerare i tempi del giudizio e contemporaneamente tutelare le persone e assicurare il rispetto dei principi fondanti il modello accusatorio.

Gli incontri del gruppo si sono trasformati in proficui e stimolanti scambi di opinioni sul processo penale italiano, sulla giustizia, sul ruolo dei soggetti in essa coinvolti e hanno costituito un importante momento di crescita professionale.

Forse, a parere di chi scrive, che ha avuto l'onore e l'onere di coordinare i lavori del gruppo, più che i risultati del gruppo (che, in qualche modo, si propongono in questo scritto), conta il metodo.

Occorre superare le fisiologiche diffidenze tra operatori del diritto, per stimolare un confronto non preconcetto sui temi del processo penale. È un percorso lento e a volte innaturale, così come è anti-istintivo mettere in discussione le proprie convinzioni. E tuttavia questo è l'unico modo con cui ci si può avvicinare proficuamente ad un dibattito che voglia essere costruttivo.

Durante le riunioni dei membri del gruppo che ho avuto modo di introdurre e coordinare, il filo conduttore è stato principalmente l'ascolto: un ascolto positivo, disponibile, costruttivo, teso alla comprensione del punto di vista altrui.

Forse prima ancora di affrontare il merito di qualunque discussione, ci si dovrebbe interrogare sulla discussione stessa, sulle modalità del suo svolgimento, sull'animus dei dialoganti. Questo porterebbe a comprendere che, nonostante la frequentazione quotidiana dei Tribunali da parte di giudici, p.m. e avvocati, ognuno di essi ha una visione parziale (la propria) del mondo giudiziario.

Il confronto con gli altri operatori serve per ampliare questa visione.

Il confronto non preconcetto serve per stimolare l'immedesimazione nei panni e nell'esigenze dell'altro, che in questo modo è più facile capire e (perché no?) apprezzare. Da parte mia, quale giudice, è stato possibile trovare negli avvocati degli attenti e stimolanti ascoltatori in materia di organizzazione giudiziaria, di flussi, di carichi di lavoro, di difficoltà nel rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti, di questioni tabellari e disciplinari.

Le discussioni sono state sempre mosse dall'intento di trovare strumenti utili per venire incontro alle esigenze di tutti al fine di meglio proteggere le persone e garantire un processo serio, giusto e (quanto più possibile) rapido.

In questo lavoro, dedicato alla ragionevole durata del processo, non si parla di prescrizione. Non è un caso né una voluta e diplomatica omissione.

Il gruppo non si è diviso tra il sottoscritto che, quale giudice, ha sostenuto l'esigenza di allungare i tempi prescrizionali o sospenderli nel corso del giudizio e gli avvocati che

hanno sostenuto il contrario.

Il confronto dialettico teso alla reciproca comprensione e fondato sul rispetto e la stima ha evitato (ed eviterebbe) simili e improduttive divisioni e/o schieramenti

Mettendomi nei panni di un avvocato, non posso non essere d'accordo sul fatto che gli avvocati non possono (né debbono) rinunciare a far valere i diritti del loro assistito quand'anche ciò comportasse un rallentamento del processo. Mettendomi nei panni di un difensore, non posso non arrivare alla conclusione che la prescrizione del reato è un obiettivo lecito e irreprensibile se (e solo se) perseguito nel rispetto rigoroso delle norme di legge e delle regole deontologiche. E ciò nonostante che la quotidianità delle udienze e dei tribunali possa indurre istintivamente a pensare il contrario.

Il confronto tra i partecipanti del gruppo de iure condito ha evidenziato come, riguardo la prescrizione e in tema di ragionevole durata del processo, il punto fondamentale sia un altro. Il punto fondamentale è che la ragionevole durata del processo, non riguarda la prescrizione. O meglio, in tema di ragionevole durata del processo, la prescrizione dovrebbe essere irrilevante.


Il sistema accusatorio presuppone e impone un processo quanto più possibile contenuto nei tempi e vicino ai fatti giudicati, fermo restando ovviamente l'esigenza primaria del massimo approfondimento pro veritate.

Un processo che voglia definirsi 'accusatorio' è un processo di per sé imprescrittibile, nel senso che il giudizio si definisce in tempi tali da rendere il problema della prescrizione irrilevante. Mi rendo conto che queste parole possono rasentare la paradossalità, soprattutto alla luce di ciò che tutti i giorni si vede nei tribunali. Ma, in questa sede, occorre prendere consapevolezza del fatto che il processo non avrà una durata ragionevole sino a quando si parlerà di prescrizione come di un possibile accidente processuale. Nessun processo dovrebbe prescriversi. Ma non perché i termini sono lunghi o sospesi, ma sol perché il giudizio viene celebrato in tempi non sesquipedali.

Il gruppo si è posto così di fronte al tema della prescrizione in quest'ottica e ha cercato di trovare degli spunti di riflessione utili per rendere, in un certo qual modo, la prescrizione 'irrilevante'.

Cesare Beccaria già ammoniva del fatto che *"il processo è di per sé una pena"*, che – può aggiungersi – viene scontata, comunque e sempre, dai colpevoli così come anche dagli innocenti. Questa consapevolezza deve stimolare e guidare il confronto.

Qui di seguito vengono riportati gli spunti più interessanti dei lavori della Commissione: l'intenzione è quella di fornire una piattaforma di discussione per il confronto e il dialogo su un tema di interesse di tutta la collettività; la speranza è quella di esserci riusciti; l'augurio è quello che il confronto e il dialogo su questi temi nasca, si sviluppi e continui a prescindere da questo lavoro.



INTRODUZIONE

VALERIO VANCHERI

Il LA.P.E.C. (Laboratorio Permanente Esame e Controesame) è un'associazione culturale che si è costituita a Siracusa nell'anno 2008, presso il prestigioso Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. L'associazione è sorta inizialmente con lo scopo di studiare e approfondire le problematiche giuridiche connesse all'esame incrociato nel processo penale.

Partendo dalla considerazione che il metodo dialettico e il criterio della formazione della prova in contraddittorio costituiscono gli elementi cardine del sistema accusatorio, anche nella forma adottata dal nostro legislatore, il LAPEC ha avviato la propria attività e incentrato le proprie iniziative, al fine di studiare, monitorare e, se possibile, migliorare le prassi e le tecniche della *cross examination*, quale metodo di formazione della prova orale, in quanto ritenuta lo strumento più idoneo ad assicurare il principio del contraddittorio e l'accertamento della "verità processuale". Regole, tecniche, prassi spesso soffocate da resistenze culturali degli operatori del diritto, a causa di un atteggiamento valutato come superficiale o pigramente rassegnato ad una comoda "semplificazione" della procedura. Resistenze e prassi distorte che rischiano di condurre (e conducono di fatto) alla disapplicazione o alla errata applicazione di quelle regole giuridiche che, apparentemente prive di sanzione processuale, vengono ritenute meri canoni indicativi privi di valenza precettiva.

Nei quasi tre anni di lavori, il LAPEC, attraverso questionari e dibattiti, ha raccolto dati sulle prassi, ha organizzato convegni.¹ Nella convinzione che il passaggio dalle prassi devianti alle prassi virtuose possa essere promosso anche attraverso l'attività di formazione degli operatori del diritto, l'associazione ha dato vita a corsi e seminari annuali,² sino alla elaborazione delle "Linee Guida" sull'esame incrociato, varate a seguito dei convegni di Venezia e Ravello, a firma dei soci Canzio, Cherchi e Parziale.

Ma dai lavori, dai seminari, dai laboratori, dai corsi e dai convegni è scaturita per tutti, sopra ogni altra considerazione, una consapevolezza: il LAPEC è una "zona franca", una sorta di "luogo virtuale delle occasioni", un "terreno della fertilità intellettuale", dove magistrati, avvocati e docenti si ritrovano, dopo avere svestito i panni dei rispettivi ruoli, per discutere serenamente e laicamente del processo penale, dei suoi principi cardine, dell'esigenza di farlo funzionare al meglio in risposta alle necessità di Giustizia del cittadino, ma anche a nutrimento di quella cultura comune, che fa di ogni operatore del diritto un vero giurista.

¹ Siracusa, Alghero, Venezia, Ravello, Lecce e prossimamente, Lecco.

² Siracusa, Lecco, Salerno, Trapani, Venezia, ancora Siracusa-Catania-Modica-Ragusa, Ariccia.

Ci si è resi conto così che il dialogo funziona, che i propositi possono essere comuni, che la voglia di migliorare il “servizio giustizia” è diffusa.

Fa piacere, a questo proposito, riprendere alcune considerazioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – dott. Vitaliano Esposito – espresse in occasione dell’Audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera dei deputati, in merito al disegno di legge costituzionale del Governo, n. 4275/C, recante “Riforma del titolo IV della parte II della Costituzione” (13 giugno 2011): *“...La cultura della giustizia, dovrebbe trovare la sua fonte in una scuola superiore unica, aperta ad avvocati, giudici, pubblici ministeri ed ufficiali di polizia giudiziaria. Il modello del La.p.e.c. (Laboratorio permanente esame incrociato), formato da illuminati avvocati, docenti universitari, giudici, pubblici ministeri e tecnici, sta disincrostando dogmi e pregiudizi di stampo inquisitorio ed ha finalmente avviato, dopo oltre vent’anni (quasi una generazione) una cultura della civiltà accusatoria”*.

È per queste considerazioni, che il LAPEC può e deve uscire dai confini che si è dato al momento della sua istituzione.

In altri termini, il metodo dialettico, il principio della formazione della prova in contraddittorio, le regole e le tecniche dell’esame incrociato non sono altro se non alcuni degli aspetti di un più ampio e doveroso dibattito: quello sul “Giusto Processo”. Dibattito al quale il LAPEC, con il suo utile e sperimentato metodo, non può rimanere estraneo.

Ecco perché oggi il LAPEC esce dal “luogo”, ormai troppo angusto, dell’esame incrociato ed entra, a pieno titolo, nel “luogo” del Giusto Processo, tanto da aggiungere alla propria ragione sociale “Laboratorio Permanente Esame e Controesame” un necessario ampliamento degli orizzonti, sino a denominarsi *“Laboratorio Permanente Esame e Controesame e per il Giusto Processo”*.

Mutata la “ragione sociale” e ampliati gli orizzonti di speculazione, occorre dare subito contenuto ai lavori. L’associazione ha, così, ritenuto di impegnarsi immediatamente in un progetto, che, per quanto ambizioso, rispondesse alle mutate esigenze di ricerca: la creazione di due commissioni, De Jure Condito e De Jure Condendo, che – valutato il codice di procedura penale attraverso una lettura organica ed il filtro parallelo della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e del mutato testo dell’art. 111 della Costituzione – comincino a formulare valutazioni e suggerimenti di interpretazione e di attuazione dei principi condivisi del giusto processo.

Ne è nato un impegno stimolante, certamente utile e per nulla sterilmente ozioso.

Apparentemente più semplice sembrerebbe il compito assegnato alla Commissione De Jure Condendo: tutti gli studiosi del processo penale potrebbero azzardare un progetto di riforma, vestendo sulla carta i panni del legislatore, sino a fornire la propria ricetta e le proprie soluzioni. Tuttavia, anche se non è l’argomento che ci accingiamo a trattare, vale la pena sottolineare che nei loro lavori e nelle relazioni che ne sono scaturite

rite, i componenti di quella commissione hanno adottato criteri di studio rigorosamente pratici, per nulla utopistici e, soprattutto, su temi e proposte di pronta applicazione a costo zero.

Diverso è stato il compito riservato alla Commissione De Jure Condito, i cui elementi hanno voluto e dovuto prendere le mosse dal testo in vigore, andando alla ricerca non solo della lettera del codice più vicina possibile ai principi del giusto processo, ma, ancora una volta, delle prassi e delle interpretazioni che da tali principi si siano discostate; sino a suggerire, infine, il formarsi di prassi virtuose, sugli istituti processuali, nelle varie fasi del procedimento penale.

In buona sostanza, prima di dovere sperare nel magnanimo o, peggio, emergenziale intervento del Legislatore, occorre seriamente rivalutare il processo e il codice così come sono, e verificare se, nelle pieghe delle norme in vigore, e con una lettura “virtuosa” da parte degli operatori, non vi siano concrete possibilità di attuazione del principio della ragionevole durata.

La commissione, partendo proprio da queste considerazioni, ha ritenuto di prefiggersi alcuni criteri di ricerca:

- 1) il principio della ragionevole durata del processo va posto sempre in relazione alla concreta applicazione delle norme e alla gestione delle varie fasi procedurali e processuali;
- 2) sebbene in una prima fase si sia proposto come indispensabile procedere all’analisi del codice di rito nella ripartizione delle sue varie fasi, ogni verifica, studio o proposta non possono prescindere da un’ottica unitaria e di sistema;
- 3) gli argomenti individuati e le problematiche che si è deciso affrontare attengono, in un’ottica appunto *de jure condito*, principalmente a pratiche distorte, a norme poco conosciute o poco applicate, comunque salienti, in quanto snodi di sistema.

Parlare oggi di giustizia penale significa, inevitabilmente, parlare di ragionevole durata del processo. Non vi è occasione pubblica, dalle solenni inaugurazioni dell’anno giudiziario alle proposte di riforma parlamentari o di governo, dai dibattiti televisivi o alle polemiche giornalistiche, nelle quali non venga posta questa priorità: il processo penale dura troppo, è inceppato, farraginoso, insomma non funziona.

La ragionevole durata del processo è un monito costituzionale vilipeso; dunque occorre intervenire. Il processo penale è paralizzato dalla catastrofica condizione della struttura amministrativa deputata a gestirlo; le garanzie processuali – a prescindere dalle diverse opzioni culturali e politiche cui ci si voglia ispirare – non svolgono alcuna influenza apprezzabile sui tempi di svolgimento del processo penale.

La lettura delle tabelle è univoca: i processi arrivano al dibattimento già invecchiati nella fase delle indagini e quando inizia il dibattimento, devono passare attraverso l’imbutto di adempimenti che la macchina amministrativa, semplicemente, non riesce ad organizzare con standard di efficienza decenti.

È impressionante constatare quanti processi vengano rinviati perché è stata omessa la citazione del testimone, o è fallita la loro citazione per banali quanto sistematici inceppamenti (indirizzi sbagliati, cartoline postali che non ritornano, notifiche intempestive), e quanti altri perché i testimoni, regolarmente citati, semplicemente non compaiono, tradendo così la diffusa percezione da parte dei cittadini, di una scarsa autorevolezza di quella intimazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'esigenza di assicurare l'effettività della garanzia costituzionale della ragionevolezza della durata dei processi (art. 111, comma secondo, della Costituzione) ha portato le Sezioni unite, al culmine di un percorso interpretativo inaugurato da plurime decisioni di Sezioni semplici, a considerare detta garanzia quale canone interpretativo privilegiato, al quale l'interprete deve costantemente ispirarsi nell'interpretazione e applicazione degli istituti processuali. La costituzionalizzazione della garanzia, infatti, ha ampliato l'ambito del possibile controllo di legittimità della Corte costituzionale sulle norme procedurali. A tale riguardo, va richiamata la decisione³ che ha affermato l'abnormità della restituzione degli atti al pubblico ministero, da parte del giudice dell'udienza preliminare, per genericità od indeterminatezza dell'imputazione, in difetto della previa richiesta di precisarla. Soltanto nella diversa ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo essere stato ritualmente sollecitato all'integrazione dell'imputazione, sia rimasto inerte, il g.u.p. sarebbe legittimato a disporre la restituzione degli atti, determinando la regressione del procedimento, sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 521, comma secondo, c.p.p., per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo congruo rispetto alle effettive risultanze delle indagini preliminari svolte.

La conclusiva opzione interpretativa è stata legittimata, per esplicita ammissione del Supremo Collegio, dalla considerazione che la disposizione di cui all'art. 111, comma secondo, della Costituzione, ha natura di «*regola precettiva e interpretativa, ad un tempo*» e che le esigenze di economia e di «ragionevole durata» del processo, pur nel corretto contemperamento fra il valore dell'efficienza e le garanzie del «giusto processo», pretendono «*la razionalizzazione dei tempi e dell'organizzazione del processo e, con essa, l'effettività della giurisdizione penale a fronte delle legittime aspettative della collettività di fronte al delitto*». Si configura così il vizio dell'abnormità dell'atto processuale allorché questo cagioni un'indebita regressione del procedimento, alterando l'ordinata sequenza logico-cronologica scandita dal Legislatore: «ogni fattispecie di indebita regressione costituisce un serio *vulnus all'ordo processus*, inteso come sequenza logico-cronologica coordinata di atti». Questa ormai irreversibile tendenza interpretativa risulta in linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, che impone all'interprete di optare, fra plurime interpretazioni possibili di una data norma, per quella (o quelle) costituzionalmente legittima, a discapito di quella (o quelle) che porrebbero problemi

³ Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307/2008.

di costituzionalità: «*in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali*». Sarebbe, infatti, costituzionalmente illegittima l'interpretazione di una norma che pregiudicasse l'aspettativa di contenere per quanto possibile, e comunque entro margini di ragionevolezza, pur se nel rispetto delle garanzie concorrenti, la durata dei processi penali.

Qualsiasi discorso, in questo ambito, diventa di difficile svolgimento fino a quando il principio del 'giusto processo', introdotto dal novellato art. 111 Cost., non troverà concreta attuazione.

Molti, infatti, ritengono che il rafforzamento delle garanzie difensive dettate dal principio del contraddittorio per la formazione della prova, avendo comportato un allungamento dei tempi processuali, impongano un recupero dei tempi anche a costo del sacrificio di alcune garanzie apparenti che si traducono in formalismi non più giustificabili in un sistema accusatorio. Tali interventi potrebbero riguardare:

- 1) il sistema delle notificazioni;
- 2) i problemi connessi alla dichiarazione di contumacia;
- 3) il regime delle nullità e l'accertamento della competenza;
- 4) la disciplina degli impedimenti dei difensori e degli imputati;
- 5) il sistema delle impugnazioni (soprattutto nella fase incidentale delle cautele);
- 6) la esecutività delle sentenze al loro passaggio in giudicato;
- 7) il regime della prescrizione;
- 8) la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale a seguito del mutamento della persona fisica del giudice;
- 9) l'effetto deflattivo dei riti alternativi e dei filtri conciliativi (previsti innanzi al GdP);
- 10) la eventuale necessità di ulteriori depenalizzazioni e la esigenze di una riserva di codice;
- 11) la possibilità, pur mantenendo inalterato il principio dell'obbligatorietà, di una indicazione di priorità nell'esercizio dell'azione penale (cosa ormai possibile ex art. 226 DLgs 51/98);
- 12) la previsione della sentenza per irrilevanza del fatto (sul modello di quanto previsto innanzi al Tribunale dei Minorenni).

Nessuna delle modifiche afferenti ciascuno dei settori qui indicati potrebbe mai ottenere un apprezzabile effetto sul sistema se, preventivamente, non si pone mano ad un serio intervento di miglioramento della disciplina delle udienze e, in generale, dell'organizzazione dell'attività giurisdizionale. Tale intervento presuppone un ammodernamento della macchina giudiziaria, che è di impossibile attuazione senza un concreto investimento di risorse economiche per informatizzare gli uffici, istituire l'ufficio del giudice, adeguare le strutture, aggiornare e motivare il personale amministrativo.

Ma richiede, indipendentemente da ciò, anche una maggiore professionalità e capacità (organizzativa) di tutti i soggetti della giurisdizione, in primis, dei magistrati. È innegabile, infatti, che molti miglioramenti si potrebbero ottenere, già allo stato attuale, con una migliore organizzazione del lavoro in modo da evitare enormi dispersioni di tempo e di energie.

LA “RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO” DA DIRITTO INVIOLABILE DELL’UOMO A PRINCIPIO COSTITUZIONALE

VALERIO VANCHERI

L’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo si inserisce tra le disposizioni più citate, e fonte di un numero rilevante di ricorsi e di sanzioni agli Stati membri da parte della Corte di Strasburgo, dell’intero Trattato continentale, poiché contiene quei principi del «giusto processo» su cui si è incentrato il dibattito interno soprattutto negli ultimi anni.

Una posizione di rilievo nell’ambito dei principi sanciti dalla C.E.D.U., infatti, spetta al diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale (...) al fine della determinazione dei suoi diritti e doveri di carattere civile e della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Com’è intuibile, il testo del Trattato non poteva assolutamente spingersi fino al punto di fissare un termine perentorio oltre il quale considerare irragionevole la durata di un procedimento; nessuna norma potrebbe fissare un siffatto termine senza diventare, essa stessa, irragionevole: troppe diversità intercorrono tra l’un caso e l’altro ed è scontato che non si possa a priori stabilire un limite temporale valevole per ogni causa, pur ammettendo che un parametro utile si potrebbe rinvenire nella *ratio* della disposizione *de qua*, che dovrebbe consistere nell’assicurare alla persona coinvolta in un processo di non rimanere assoggettata ad un’accusa oltre il tempo necessario all’accertamento dei fatti.

Resta il fatto che l’analisi dovrà essere operata necessariamente *ex post*, da parte di un giudice a cui sia consentito valutare le varie fasi dei giudizi e sondare i motivi dei ritardi nei quali eventualmente si imbatta.

Proprio al fine di direzionare in qualche modo la discrezionalità dei giudici, la giurisprudenza di Strasburgo ha cercato di estrapolare, nell’arco del tempo, alcuni parametri, dei quali il giudice europeo si avvale in maniera costante; alla giurisprudenza dei diritti dell’uomo deve essere riconosciuto il merito di aver “riempito di contenuto” un concetto che mal si prestava a valutazioni astratte.

I criteri fondamentali cui ci si riferisce sono principalmente tre:

- 1) La complessità della causa;
- 2) Il comportamento delle autorità;
- 3) Il comportamento della parte privata.

La consolidata giurisprudenza della Corte si ispira costantemente ai principi cardine in tal modo elaborati, ritenendo che il loro esame debba essere globale e rapportato al caso specifico rivolto all’attenzione dei giudici.

Il primo criterio, per quanto tenda a rendere obiettivi i parametri di valutazione, non

può necessariamente prescindere dall'esame del caso concreto.

Sul criterio relativo al comportamento delle autorità si innesta talvolta anche la valutazione di un ulteriore fattore identificabile nella posta in gioco per il ricorrente. Avvalendosi di tale parametro, la giurisprudenza di Strasburgo ha potuto sostenere che le persone sottoposte a misure di custodia cautelare durante il processo hanno diritto ad una diligenza particolare da parte delle autorità competenti.⁴

Il terzo criterio cui si richiama la Corte è incentrato sul comportamento delle parti. Chiariamo subito che è erroneo ritenere che, qualora si riscontrino ritardi ascrivibili alla responsabilità dei ricorrenti, ciò comporti di per sé la non violazione, da parte dello Stato contraente, del diritto alla ragionevole durata del procedimento; accade spesso che, pur in presenza di alcune lungaggini temporali imputabili ai ricorrenti, lo Stato venga ugualmente condannato proprio perché, operando un bilanciamento tra i vari parametri di riferimento, ne risulta comunque la responsabilità.

Riferirsi al parametro del comportamento dei ricorrenti non significa, peraltro, richiedere che questi cooperino attivamente con le autorità giudiziarie: non sarebbe legittimo ritenere responsabile di tempi processuali abnormi il ricorrente che si sia avvalso di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, a meno che fosse mosso unicamente da intenti dilatori. Mentre in ambito civile è richiesta ad entrambe le parti una normale diligenza, in ambito penale l'accusato non è affatto tenuto a collaborare con le autorità, in virtù del principio del *nemo tenetur se detegere*, comune alla maggior parte degli Stati. In buona sostanza, il lasso di tempo considerato ai fini di una condanna dello Stato ex art. 6 par. 1 varia e il giudizio, imperniato su diversi parametri, deve tenere conto del fatto che soltanto il ritardo imputabile allo Stato può dar luogo ad una responsabilità del medesimo.

L'intervento riformatore dell'art. 111 della Costituzione italiana affonda, com'è noto, le sue radici nella volontà del nostro legislatore di rivendicare a sé quelle prerogative che altri poteri sembravano voler ad esso sottrarre, tant'è che si è ravvisata, nella riforma in parola, la palese attenzione di reagire alla sentenza costituzionale n. 361/98, responsabile di aver "rivoluzionato" l'art. 513 c.p.p.

Dal punto di vista dell'individuazione delle garanzie fondamentali relative al processo, l'integrazione dell'art. 111 Cost. ad opera della 1. cost. n. 2 del 1999 è venuta indubbiamente a cambiare il quadro di riferimento, e sotto più di un profilo: non tanto per la intitolazione di tale legge, quanto per i contenuti da essa positivamente immessi nello stesso testo costituzionale, a partire dal dettato del nuovo 1° comma di quell'articolo, che individua esplicitamente il «giusto processo» quale strumento – «regolato dalla legge» – attraverso il quale «la giurisdizione si attua».

Il «giusto processo», con la riforma costituzionale del 1999, assurge, quindi, a strumen-

⁴ Così, per esempio, la sentenza *Herezegfalvy* e. Austria, 24 settembre 1992, Serie A, n. 242 B, par. 71.

to di attuazione della giurisdizione.

Al di là dell'impegnativa rubrica, il nuovo testo dell'art. 111 Cost. offre comunque un importante motivo di attenzione sin dalla formula di apertura del suo comma iniziale, dove l'espressione «giusto processo» è testualmente impiegata per indicare lo strumento attraverso il quale si attua la giurisdizione.

Già a questo proposito può essere comunque interessante stabilire un raffronto con le cadenze attraverso le quali prende corpo nelle fonti internazionali l'idea del «*fair trial*» (o, per attenersi alla formula – «*procès équitable*» del testo francese – più affine alla nostra), guardando in particolare all'art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo, in ordine al quale, come già si è detto, può disporsi di una giurisprudenza «europea» particolarmente robusta. E forse se ne ricaverà qualcosa di utile anche ai fini di una migliore comprensione del significato e della portata della stessa formula costituzionale.⁵

Ci si deve chiedere, a questo punto, se la formula «Giusto processo» abbia valenza solo per gli imputati.

Non si può dimenticare che nella stessa interpretazione giurisprudenziale dell'art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo si è da tempo fatta strada la tendenza a riconoscere che, sotto certi profili, le garanzie ivi previste – in quanto operanti altresì a favore di chi solleciti una determinazione giudiziale di diritti od obblighi di carattere civile – si applicano pure a favore della vittima del reato, nella misura in cui la si possa riconoscere come interessata alla risoluzione di una controversia civilistica implicata dalla commissione di un'infrazione penale. Meno ancora, sembra da sottovalutare l'altro insegnamento della Corte europea, secondo cui allo stesso concetto di processo «*équitable*» o «*fair*» è intrinseca l'esigenza di bilanciare persino le modalità applicative del diritto di difesa dell'accusato con le necessità della tutela di beni essenziali della vittima medesima, in particolare quando essa sia chiamata a testimoniare, e più in generale del testimone penale, entrambi visti come titolari di diritti – alla vita, all'incolumità, alla *privacy* – che non potrebbero essere automaticamente sacrificati in nome di un'aprioristica ed assoluta prevalenza degli interessi difensivi, ma che postulerebbero al contrario un'opera di attenta armonizzazione.⁶

Si tratta di indicazioni sicuramente preziose, anche, e a maggior ragione, per l'interprete di quell'art. 111 Cost. che, come si è detto, è venuto a considerare il «giusto processo» come una caratteristica necessariamente intrinseca della giurisdizione e non solo come diritto di singoli. Il che ovviamente nulla toglie al più fondamentale «problema se

⁵ TARZIA, *Le garanzie generali del processo nel progetto di revisione costituzionale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1998, 662 ss.

⁶ CHIAVARIO, *Il «diritto al processo» delle vittime dei reati e la Corte europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2001, 938 ss.; circa l'esigenza di inserire, nel bilanciamento tra le varie garanzie processuali, anche quelle volte a proteggere il testimone da minacce e intimidazioni, cfr. altresì, anche per riferimenti internazionalistici a più vasto raggio, SCOMPARIN, *La tutela del testimone nel processo penale*, Padova, 2000, 92 ss.

la tutela delle vittime... possa essere realizzata» (o realizzata meglio) «utilizzando gli schemi tipici... del diritto penale classico o se non debba invece essere realizzata elaborando nuovi modelli di diritto civile e di diritto amministrativo» (STELLA). Dilemma, questo, che rimane sullo sfondo delle attuali norme, costituzionali e internazionali, di tutela dei diritti fondamentali della persona.

I rilievi precedenti nulla tolgono, beninteso, all'assunto che il «giusto processo» implichi, anzitutto, il rispetto di principi predeterminati o predeterminabili. Sia l'art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo sia l'art. 111 Cost. palesano del resto una stretta correlazione tra l'affermazione generale (e di per sé indeterminata) di un valore – espresso, con tutte le sfumature che sono implicite nella varietà lessicale, da aggettivi dal significato affine ma non identico («giusto», «équitable», «fair») – e una serie di principi più specifici.

La constatazione di cui sopra vale però ora, anche e soprattutto, a proposito di quelli che sono da considerare i due pilastri fondamentali nell'elaborazione giurisprudenziale dei giudici di Strasburgo attorno al sistema di garanzie configurato nell'art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo: il contraddittorio e la parità di armi fra le parti, del resto in stretta correlazione tra loro.⁷

Si può notare subito che ambedue queste garanzie sono riferite, nel secondo comma dell'art. 111 Cost., non soltanto al processo penale, ma ad ogni processo giurisdizionale. Di questo dato – e insieme della specificità che i rapporti tra le parti possono assumere nel quadro del processo penale – occorre tener conto, così come occorre tener conto degli sviluppi che, a proposito del contraddittorio, sono poi contenuti nei passaggi ulteriori dello stesso art. 111, in tema di formazione della prova.

Da tutto ciò dovrebbe apparire chiaro che, in questa sua prima accezione, il contraddittorio – la cui rilevanza costituzionale già si ricavava, d'altronde, dal sistema anche prima della sua testuale esplicitazione⁸ – è preso in considerazione nella sua portata più generale: dunque, anzitutto come contraddittorio argomentativo,⁹ vale a dire come garanzia, per le parti, di poter esporre e argomentare le proprie ragioni di fronte al giudice; nonché come diritto all'ascolto, da parte del giudice, delle rispettive ragioni di parte.¹⁰

⁷ cfr. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea*, Milano, 2000, 37.

⁸ cfr., con particolare riferimento all'art. 24, comma 2, Cost., Cavallari, V., *Contraddittorio (dir. Proc. Pen.)*, in *Enc. Dir.*, IX, Milano, 1961, 730; e, in prospettiva più ampia, ad es., DOMINIONI, O., *Parte (dir. Proc. Pen.)*, in *Enc. Dir.*, XXXI, Milano, 1981, 942; GIOSTRA G., *Contraddittorio (principio del dir. Proc. Pen.)*, in *Enciclopedia del Diritto*, Vili, 1988, § 3.

⁹ cfr. CHIAVARIO M., *La parte dei privati*, cit., 532-533; e v. altresì ORLANDI R., *L'attività argomentativa delle parti nel dibattimento penale*, in AA.VV., *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 1999, 3 ss., spec. 18 ss.

¹⁰ L'essenzialità del momento dell'ascolto – spesso sottovalutata nelle accentuazioni della mera valenza antagonistica del contraddittorio – è del resto messa bene in luce nel testo stesso dell'art. 6, in quanto parla di «*bearing-audience*».

Subito dopo aver affermato che ogni processo deve svolgersi «nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale», l'art. 111, comma 2, Cost. precisa che «la legge ne assicura la ragionevole durata». Ne deriva che la ragionevolezza della durata del processo va ormai considerata come elemento integrativo del «giusto processo».

La tempestività dei giudizi è, si sa, un'esigenza sempre più sentita dai singoli e dalla collettività come fattore essenziale di una giustizia correttamente funzionante, con le sue inferenze non solo sul piano soggettivo, ma anche sul tessuto sociale ed economico di un Paese, sino ad incidere sui rapporti commerciali e non di ogni singolo Stato.

Siamo, dunque, di fronte a un altro "valore", ben concepibile, di per sé, come componente di una nozione (anche costituzionale) di «giusto processo». La riforma integrativa dei contenuti dell'art. 111 Cost. ha tuttavia preferito evidenziare tale aspetto con una previsione *ad hoc*: da questo punto di vista, può notarsi una sostanziale sintonia con l'art. 6 Conv. Eur. Dir. Uomo, il quale a sua volta evita di lasciare all'interprete il compito di ricavare, dall'*"équité"* (o *"fairness"*) che deve caratterizzare i processi giurisdizionali, il principio del "tempo processuale ragionevole", facendolo invece oggetto di uno specifico diritto, spettante alla persona penalmente accusata non meno che a chi sia interessato alla risoluzione di una controversia civile.

Costituzionalizzato il principio della ragionevole durata del processo, come conciliare la lievitazione delle garanzie con la speditezza del procedimento?

In realtà è possibile che i diritti della difesa possano entrare in conflitto con le esigenze di rapidità processuale e ciò potrebbe indurre, dopo aver assicurato quella soglia minima indispensabile di garanzie, ad operare un contemperamento tra i due principi suscettibili di entrare in collisione tra loro.

Quanto ai criteri di discernimento della ragionevolezza, la Corte europea ha sempre badato a non cristallizzare in calcoli aprioristici la necessità di dare parametri oggettivi per l'applicazione del principio di ragionevolezza, di cui è specificamente chiamata a verificare il rispetto sotto lo specifico profilo della durata dei processi.

La Corte di Strasburgo, inoltre, – pur dovendosi per lo più misurare, a proposito dei tempi della giustizia penale, con doglianze provenienti da persone giudicate nella loro condizione di "accusati" – non ha mancato di riconoscere che il diritto alla ragionevolezza di durata del processo penale può essere fatto valere, davanti ad essa, anche da parte delle vittime dei reati, se e in quanto sia loro riconosciuta una possibilità di veder tutelato, attraverso il processo, una pretesa sostanziale, come quella al risarcimento del danno, in particolare attraverso la costituzione di parte civile.

In relazione all'art. 111, comma 2, Cost. sarebbe ancor meno legittimo il dubbio sull'estensione della tutela in tal senso, dal momento che anche il principio della "ragionevole durata" vi è descritto anche come una garanzia oggettiva.

I giudici di Strasburgo fanno solitamente riferimento a una pluralità di criteri: ed è vero

che, quando è chiamata in causa la «ragionevole durata» del processo, normalmente essi esaminano il “caso” in primo luogo alla luce della complessità delle indagini da esperire (talora integrando quest’analisi con quella relativa alla «posta in gioco» nella vicenda processuale di cui trattasi: il che li porta, non solo a distinguere, ad esempio, tra i processi con detenuti e quelli contro accusati in libertà, ma anche ad annettere rilievo al rischio che, all’esito del processo, sia inflitta una pena detentiva anziché una sanzione pecuniaria); mentre, quando il problema da affrontare non sia già risolto alla luce di tale criterio, un ruolo decisivo, ai fini della condanna dello Stato convenuto è poi ricoperto, per lo più, dalla verifica delle eventuali carenze che lo Stato medesimo abbia palesato, nell’impegno a munirsi di – e a far funzionare – apparati capaci di far fronte alle esigenze di tempestività dei giudizi.

Un qualche rilievo lo ha pure il comportamento di parte, se non altro nel senso di far “azzerare”, nel computo dei tempi processuali da sommare per valutarne l’insieme alla stregua del canone della ragionevolezza, quelli derivanti da comportamenti ostruzionistici di chi lamenta la violazione di quel canone.¹¹

All’indomani della entrata in vigore della riforma dell’art. 111 della Costituzione, come molti ricorderanno, l’Unione delle Camere Penali Italiane, con efficace espressione, si pronunciò invocando che l’intero codice di rito fosse “passato al setaccio” del testo costituzionale novellato.

Un osservatorio sull’esame incrociato non può non essere sensibilmente orientato verso tale impegno, con una ulteriore consapevolezza: non è possibile tracciare un percorso di verifica della compatibilità delle regole codicistiche, specie in relazione al principio della ragionevole durata, senza tenere conto non solo dei tempi fisio/patologici attuali del processo, ma anche delle problematiche connesse alla sua organizzazione e gestione.

¹¹ cfr. C. eur. Dir. Uomo, 18.7.1994, Vendittelli e. Italia, § 27.

IL PROCESSO ACCUSATORIO:
SCOPO DEL SISTEMA, INDAGINI E RITI ALTERNATIVI
EZECHIA PAOLO REALE

Il modello accusatorio, nei suoi termini più generali, si presenta come un procedimento di accertamento, in contraddittorio tra le parti interessate, di un fatto costituente reato operato da un soggetto terzo ed imparziale, il giudice, utilizzando e valutando le prove a lui presentate dalle parti stesse, e cioè dal Pubblico Ministero, da un lato, e dalla difesa dell'imputato, dall'altro. Lo schema processuale contraddittorio caratterizza la sola fase dell'accertamento, il dibattimento. La raccolta delle prove da utilizzare in quella sede, invece, pur ovviamente regolata dal codice di rito, è una fase certamente esterna al modello, anche se da esso fortemente influenzata dato che le prove da raccogliere ad opera del Pubblico Ministero e del difensore non possono che essere solo quelle che poi potranno essere utilizzate in dibattimento.

Nel modello accusatorio di accertamento del fatto reato il terzo, il giudice, ascolta e valuta direttamente e personalmente ciò che effettivamente accade avanti a lui nel dibattimento, durante il contraddittorio tra le parti, e decide immediatamente le questioni di fatto e di diritto che gli vengono proposte dal tema processuale.

Concentrazione, oralità ed immediatezza sono, quindi, le caratteristiche senza le quali non è dato definire accusatorio un modello processuale.

Il modello accusatorio di processo penale è di regola valutato come preferibile rispetto ad altri modelli processuali in relazione ai maggiori livelli di garanzia per il rispetto dei diritti dell'imputato che riesce ad assicurare. In tale ottica il bilanciamento tra valori di garanzia e di efficienza è effettuato esclusivamente assegnando di volta in volta prevalenza alle misure ritenute necessarie alla garanzia dei diritti fondamentali dell'imputato ovvero a quelle tese ad assicurare l'altrettanto indispensabile efficienza dell'accertamento giudiziale. Tale criterio di bilanciamento offre ampi spazi di discrezionalità politica ed ermeneutica.

Il processo penale italiano, che vide la luce nel 1989 con un proprio originale modello accusatorio "temperato", offriva, a quel tempo, un esempio sufficientemente chiaro di tale necessaria e delicata operazione di bilanciamento tra valori contrapposti e pur – con aporie, incoerenze e negatività, che avrebbero dovuto trovare sistemazione o rimedio sul piano legislativo o pretorio – costituiva un sistema forse non condivisibile ed ovviamente perfettibile, ma certamente coerente.

In breve tempo, però, alcuni degli aspetti più significativi del nuovo schema processuale furono profondamente modificati, da un lato, da una serie di interventi ermeneutici della giurisprudenza di merito e di legittimità e dall'altro da modifiche strutturali operate da numerose sentenze della Corte Costituzionale: emergeva, infatti, assumendo

rango costituzionale, un principio, quello di conservazione della prova, incompatibile, da un punto di vista sistematico, con il modello accusatorio. A questi interventi si aggiunsero quelli a pioggia del legislatore, dettati di volta in volta dalla volontà o di contrastare quello che iniziava ad essere definito il boicottaggio ermeneutico del contraddittorio o di rispondere ad esigenze, sorte da singoli casi di interesse per l'opinione pubblica, che non trovavano in sede giudiziale la risposta auspicata in sede politica. La caratteristica comune a tali interventi, a prescindere dal merito degli stessi, era quella di essere invariabilmente privi di coerenza con il sistema sul quale andavano ad incidere. Dal 1989 in poi, in altri termini, l'introduzione del modello accusatorio nel nostro processo penale, innesto già problematico su radici culturali ben diverse, è stato reso un percorso ad ostacoli, nella precipitosa corsa verso la correzione di veri o presunti abusi della prassi applicativa o di contrasti con i principi costituzionali, non consentendo quell'evoluzione culturale del pensiero giuridico che una riforma assai impegnativa inevitabilmente comportava rispetto ad assetti consolidati e che solo da poco tempo ha ripreso impulso, dopo la riforma dell'art. 111 della Costituzione e dopo che la giurisprudenza costituzionale ha assegnato un ruolo privilegiato alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali all'interno del nostro ordinamento nazionale. In questo quadro degenerativo sembra essere andata perduta la logica, necessariamente unitaria, del modello processuale, già di per sé resa problematica dai temperamenti introdotti nel modello nazionale per ragioni, anche condivisibili, di compromesso politico e istituzionale. Il risultato concreto non poteva che essere quello di un progressivo deterioramento della capacità del nuovo modello di dare risposte soddisfacenti in termini di efficienza e di garanzia.

Scopo delle presenti note introduttive è quello di offrire alla comune riflessione una lettura del modello accusatorio da una prospettiva diversa da quella consueta delle garanzie, ritenendo che quest'ultima non ne esaurisca la valenza e, forse, non ne sia neanche la giustificazione o il valore preminente, per tentare di recuperare poi, all'interno del sistema processuale oggi vigente, *de jure condito*, eventuali spazi per il recupero di un sistema, la cui piena funzionalità, peraltro, non potrà che essere assicurata, *de jure condendo*, dalle necessarie riforme, la cui individuazione sarà oggetto, nel presente lavoro, di riflessioni volutamente separate. Per far ciò va ancora una volta ribadito che il processo penale non ha ragion d'essere se non è teso alla ricerca e all'accertamento della verità del fatto storico da giudicare. L'accertamento giudiziale non è infatti un gioco di società tra gli operatori del diritto su una scacchiera ove si muovono pedine viventi, ma un'esigenza primaria della collettività da perseguire con intransigenza, con i migliori strumenti e le migliori risorse umane disponibili. È chiaro che la verità accertata nel processo sarà poi sempre, per definizione, una verità convenzionale, essendo nella pratica impossibile, come Foschini notava lucidamente nel 1956, "*ricreare un'azione, una volta esauritasi, nelle sue innumerevoli sfaccettature*"; ma è altrettanto chiaro che l'aspirazio-

ne, la tensione del processo non può che essere in direzione della maggiore possibile coincidenza tra la verità convenzionale accertata nel processo e la verità storica e che, quindi, il processo deve essere pensato, costruito e letto come metodo e strumento per accertare efficacemente la verità storica, anche se poi il risultato ottenuto sarà comunque una verità convenzionale.

È poi altrettanto indiscutibile che, fuori dal modello, siano posti dei limiti esterni che non soggiacciano all'esigenza della ricerca e dell'accertamento della verità, ma che anzi possono contrastarvi. Sono i limiti alla funzione propria del processo penale ai quali la società sceglie di assoggettarsi in vista di proteggere beni e valori diversi e più alti di quelli, pur estremamente rilevanti, che si agitano nel processo. Limiti derivanti dalla necessità di una tutela intransigente dei diritti umani fondamentali che qualificano una società come libera e democratica, valori senza i quali non ha senso parlare di processo penale, ma solo di parodie di esso utili a mascherare strumenti di potere politico illiberale.

Inviolabilità della libertà personale e del domicilio, segretezza della corrispondenza e delle comunicazioni, rispetto della vita privata, diritto all'integrità fisica e correlati divieti di tortura, di schedature di massa, di intercettazioni incontrollate di conversazioni, di arresti arbitrari, di perquisizioni indiscriminate. Nessuno di questi divieti o, se si vuole, il rispetto di nessuno di tali diritti è funzionale alla ricerca od alla conoscenza della verità. Sono tutti limiti esterni al processo, frutto di scelte collettive, che gli operatori del diritto trovano già fissati e che delimitano il loro campo d'azione.

Le scelte politiche affermano di volta in volta il livello non valicabile di garanzia che tali diritti meritano, in coerenza con la Carta Costituzionale e con gli strumenti internazionali di tutela dei diritti dell'uomo e li affidano al giudice che, a tutela non del processo, ma dei valori fondanti della società in cui opera, non consentirà che i risultati ottenuti con la loro violazione facciano ingresso nel processo, neppure, ed anzi soprattutto, quando essi possono offrire un contributo anche significativo all'accertamento della verità del singolo fatto, impedendo così che l'apparente "successo" di un singolo accertamento ponga a rischio i valori supremi che la collettività gli ha affidato.

La tematica della prevalenza dei diritti fondamentali sulle esigenze di accertamento della verità, però, come già evidenziato, è esterna al modello di accertamento, ne delimita il campo d'azione. Come tale essa è anche estranea, o meglio, non è esclusiva del modello accusatorio. Tali limiti esterni, a ben vedere, non riguardano poi, se non di riflesso, la fase propriamente contraddittoria del processo, quella dedicata all'accertamento della verità, ma piuttosto la fase della ricerca della verità, la fase delle indagini. La netta cesura, che caratterizza il modello accusatorio, tra fase delle indagini e dibattimento assicura, infatti, che l'eventuale violazione di quei limiti, avvenuta in fase di indagini, non possa contaminare l'accertamento svolto in dibattimento, rendendo così improduttiva e disincentivando la tentazione dell'inquirente o del difensore di valicare

quei limiti per giungere alla pretesa e soggettiva giustizia del caso concreto. Analoga funzione svolgeva, peraltro, nel modello a base inquisitoria previgente il controllo di legalità operato dal giudice sugli atti di indagine del Pubblico Ministero e del Giudice Istruttore (al difensore non era ancora consentita attività di raccolta degli elementi di prova).

Anche se la storia ha mostrato sino ad oggi una tendenziale coincidenza tra modello inquisitorio e regimi non liberali, in astratto, e lo è stato in concreto sino al 1989 in Italia, nulla vieta, quindi, di difendere gli stessi diritti, con le stesse modalità e con la stessa intensità, anche nell'ambito di un modello a base inquisitoria.

Perché, allora, le società democratiche moderne, con scelta unanime, adottano il modello accusatorio come modello preferibile di processo penale? La risposta probabilmente va cercata al di fuori del significato esclusivo di garanzia comunemente attribuito a tale scelta e all'interno della finalità che la collettività assegna al modello processuale quale strumento attraverso il quale giungere alla conoscenza di un fatto.

Il modello accusatorio, molto semplicemente, viene preferito agli altri modelli perché è il metodo o, se si preferisce, lo strumento di conoscenza che consente, rispetto a tutti gli altri metodi e strumenti, di avvicinarsi maggiormente alla verità nell'attività di conoscenza del fatto storico che è oggetto di accertamento in un processo penale. La scelta qualificante del codice del 1989 sta proprio nell'adozione del contraddittorio quale metodo di accertamento della verità ritenuto scientificamente preferibile rispetto ad ogni altro. Da Einstein in poi, passando per Popper e Feyerabend, d'altra parte, qualsiasi riflessione *lato sensu* gnoseologica utilizza il metodo dialettico – o meglio della verifica, secondo le acquisizioni epistemologiche più recenti – così positivizzando il principio di relatività della verità.

Nello specifico giudiziario il metodo dialettico si identifica con il contraddittorio che è, quindi, il metodo al quale la scienza della conoscenza assegna le maggiori probabilità di condurre ad una verità processuale coincidente con la verità storica. Il contraddittorio è, insomma, lo strumento di conoscenza che, allo stato dell'evoluzione del pensiero, è ritenuto in assoluto più affidabile per gli scopi che si prefigge il processo penale ed è per questo che, per accertare un fatto, è lo strumento che la società sceglie e preferisce. Come ogni strumento, però, esso può garantire un risultato corretto se, e solo se, è utilizzato correttamente.

Un microscopio consentirà di vedere ciò che l'occhio umano non distingue solo se il tecnico di laboratorio vi guarda dalla parte giusta ed utilizza le lenti appropriate, altrimenti lo strumento rischia di restituire un risultato che contiene margini di errore ancora più elevati del risultato che lo stesso tecnico potrebbe ottenere dall'osservazione ad occhio nudo. Così, per evocare immagini più familiari al mondo del diritto e più in particolare al processo, *“all'arte di pesare le prove”*, una bilancia restituirà il giusto peso solo se tarata in modo corretto, mentre tanto più ampia sarà la deviazione dalla corretta

taratura tanto più distante dalla realtà sarà il risultato che la stessa restituirà. Non dissimile sarà la posizione del giudice che, presumendo di possedere personali metodiche di accertamento più attendibili di quella a lui consegnata dal codice di rito, altera o limita lo sviluppo del contraddittorio per vedersi restituito poi, inevitabilmente, un risultato che, in termini di verità convenzionale, sarà sempre più lontano dalla verità reale di quello che avrebbe ottenuto *“guardando nel microscopio dalla parte giusta”*, utilizzando, cioè, lo strumento di conoscenza a lui affidato secondo le sue regole tecniche. L'applicazione pratica del metodo contraddittorio non tollera, infatti, deviazioni dal suo schema ideale in termini di sue caratteristiche essenziali. Diversamente tale modello tradirà la sua funzione e non raggiungerà il suo scopo con tanta maggiore probabilità quanto maggiore sarà la distanza tra schema ideale e applicazione pratica.

Nell'ottica proposta, è sin troppo facile affermare che oggi in Italia il modello accusatorio di accertamento del fatto nel processo non è mai stato effettivamente praticato. L'intervallo temporale tra più udienze dello stesso processo e le frequenti modifiche della persona fisica del magistrato giudicante, con le conseguenti rinnovazioni mediante lettura dell'istruttoria dibattimentale, sopprimono le caratteristiche essenziali del processo accusatorio come valido strumento di conoscenza e restituiscono all'operatore un modulo privo di qualsiasi validità scientifica ed affidabilità. È per questo che, prima di poter ricercare all'interno del processo ulteriori spazi di efficienza, è indispensabile restituirgli la capacità stessa, oggi perduta, di raggiungere il proprio scopo, di giungere ad un affidabile accertamento della verità. Nessuna misura, infatti, potrà migliorare l'efficienza del processo, se essa non sarà mirata al raggiungimento del vero scopo del processo, che non è quello di terminare comunque il proprio iter, magari in tempi più tollerabili di quelli attuali, ma di accertare, con il minor margine di errore possibile, la verità. La società non ha bisogno solo che il lavoro svolto dagli operatori del diritto giunga comunque ad un qualsiasi risultato, ma ha assoluta necessità che quel risultato sia corretto ed affidabile.

Solo una, quindi, appare oggi la misura fondamentale da adottare per poter reindirizzare il processo verso la sua vera finalità: quella di svolgere i procedimenti, come peraltro testualmente previsto dal codice di rito, non in base alla prassi consolidata, ma mai oggetto di adeguata riflessione, di formare i ruoli con un grande numero di processi da rinviare poi ad udienze sempre più lontane nel tempo per procedere comunque verso la formale conclusione dell'iter, ma iniziando e concludendo ogni singolo processo nello spazio di più udienze consecutive, secondo uno schema classicamente seriale che è conaturato al modello accusatorio. Tale misura è essenziale per il corretto svolgimento del processo accusatorio e la sua adozione, quindi, deve prescindere dalla valutazione dei suoi possibili effetti collaterali. Di tali effetti, d'altra parte, può parlarsi a lungo ed essere anche in disaccordo sulla loro valutazione. Resta indiscutibile, tuttavia, da un lato, che al cittadino verrebbe restituito un servizio più efficace, efficiente e dignitoso,

evitando l'oramai consueto fenomeno di turismo giudiziario che vede quotidianamente impegnati numeri significativi di testimoni, avvocati e consulenti in lunghe ore di spesso inutile attesa nelle aule giudiziarie e, dall'altro, che verrebbe finalmente portata ad emersione, come necessario, l'inadeguatezza strutturale della nostra organizzazione giudiziaria rispetto all'impostazione pan penalistica privilegiata dal nostro ordinamento. Risulterebbe evidente, attraverso lo schema seriale che obbliga a fissare l'udienza del processo per una data nella quale esso potrà essere effettivamente definito, ciò che oggi è mascherato dalla fissazione in tempi ragionevolmente brevi della prima udienza di processi che ben si conosce, quanto meno dall'interno del sistema, non termineranno il loro iter di primo grado prima di tre o quattro anni.

Tempi certi, anche se non necessariamente immediati, del risultato processuale, poi, non potrebbero non avere grande influenza, unitamente ad una rinnovata attenzione alla fase esecutiva della condanna, sull'incentivazione alla scelta dell'imputato di ricorrere ai riti alternativi per la definizione del procedimento, riti il cui fallimento è una delle principali motivazioni dell'attuale inaccettabile carico di processi dal quale è schiacciato senza speranza ogni magistrato, per quanta buona volontà e dedizione al suo lavoro possiegga.

Occorre, infatti, sottolineare che il modello accusatorio è il modello processuale preferibile per giungere ad un accertamento della verità che, rispettando i diritti e le garanzie dell'imputato, permetta di comprimere al massimo, con tendenza ad eliminarlo, l'inevitabile iato tra realtà fenomenica e sua ricostruzione o, se si preferisce, suo accertamento, ma che ciò non significa affatto che, una volta scelto tale modello, il suo utilizzo debba essere, nel sistema, la regola. Al contrario, tempi e costi del contraddittorio sono tali che lo strumento deve essere necessariamente riservato a pochi, se non a pochissimi casi. L'effettivo recupero di efficienza del sistema non passa, quindi, attraverso la compressione dei tempi del dibattimento e neppure attraverso l'auspicata trattazione in serie, e non alla rinfusa, dei processi giunti alla fase dibattimentale, ma attraverso la drastica riduzione dei processi che vi pervengono e la loro definizione anticipata secondo schemi coerenti con la scelta dell'adozione del metodo contraddittorio nell'accertamento del fatto. I riti alternativi, infatti, altro non sono che metodi, alternativi al dibattimento, di accertamento della verità, da utilizzare quando il metodo contraddittorio non ha ragione scientifica di essere utilizzato.

In un sistema nel quale, da un lato, l'attività d'indagine, diretta da un magistrato, dovrebbe restituire esiti nella maggior parte dei casi non controversi e, dall'altro, l'esercizio dell'azione penale è riservato ad un magistrato indipendente capace di una corretta valutazione prognostica sulla possibilità di sostenere l'accusa in dibattimento sulla base di tali indagini, la definizione dei procedimenti con riti alternativi dovrebbe essere la norma, come dimostrano le statistiche dei paesi di *common law* dove, pur in un quadro ordinamentale profondamente diverso, non più del 6/8% dei processi penali approdano

al dibattimento. Anche il rito penale italiano contiene schemi di accertamento flessibili in modo da giungere ad una verità che, tenendo conto delle singolarità di ogni caso concreto, conduca con il minor costo sociale possibile alla maggiore riduzione dello iato tra verità convenzionale e verità reale.

In coerenza con la scelta del modello accusatorio, alle parti è affidata, infatti, la possibilità di concordare sui fatti emersi dalle indagini ed eventualmente anche sulla loro valutazione, convalidando così la ricostruzione operata in sede di indagini.

È solo nel caso in cui le parti non concordino sulla ricostruzione dei fatti che emerge dalle indagini che diventa utile e scientificamente valido il contraddittorio, come modello di rappresentazione dialettica della verità, quando, cioè, vengono proposte al giudice due differenti ricostruzioni, due diverse versioni dello stesso fatto. In tutti gli altri casi lo strumento è evidentemente inutile, perché non sia avrà comunque uno sviluppo contraddittorio del dibattimento dato che l'imputato non intende contraddire la ricostruzione dei fatti proposta dal Pubblico Ministero, non intende sottoporre a verifica le prove dallo stesso assunte, ritenendo che abbiano riprodotto gli accadimenti che, quindi, non sono controversi. In tali casi il legislatore offre all'imputato un beneficio che possa costituire un incentivo affinché lo stesso operi una scelta coerente con il sistema processuale, quella di rinunciare al suo sviluppo contraddittorio e affidare al giudice, nel giudizio abbreviato, la valutazione, se controversa, dei risultati non contestati dell'indagine ovvero, se vi è tra le parti concordanza di vedute anche sulla loro valutazione, offrire al controllo del giudice, con il patteggiamento, quello che le parti stesse ritengono l'esito corretto del processo. In cambio del beneficio concesso all'imputato il sistema riceve il risparmio del costo sociale dell'uso di uno strumento, il dibattimento, nel caso concreto inutile. Ma questo approccio culturale ai riti alternativi non ha mai fatto breccia nella nostra cultura giuridica e senza assimilarlo, agire, organizzare gli uffici giudiziari e elaborare le strategie difensive in funzione di esso non potrà esservi alcun rilevante recupero di efficienza del sistema processuale penale. Si pensi, per verificare la distanza che oggi ci separa dai risultati statistici dei paesi di *common law*, alle tabelle degli uffici giudiziari nelle quali la prevalenza numerica di magistrati e di personale è data agli uffici del dibattimento anziché agli uffici deputati alla trattazione dei riti alternativi, oppure al divieto di ricorrere a tali riti per i procedimenti di minore importanza, quelli di competenza del Giudice di Pace, per i quali esito naturale potrebbe e dovrebbe essere, nella quasi totalità dei casi, il ricorso alla definizione anticipata.

La capacità di gestione e definizione dei processi attraverso i riti alternativi, visti non semplicemente come un beneficio per un imputato che spesso non lo merita, ma ancor prima come una scelta di grande rilevanza per l'interesse pubblico, è la sfida prioritaria da affrontare nell'ottica di un recupero di efficienza del processo penale.

Gli aspetti pratici di questa auspicata inversione di rotta, che recupera la funzione

esclusivamente deflattiva assegnata a tali modelli di accertamento, sono talmente numerosi che è impensabile enumerarli nell'ambito di una riflessione non indirizzata esclusivamente a questo fine.

Ricavato dall'esame comparatistico, e quindi certamente non originale, può però essere messo in evidenza un esempio paradigmatico di questa "nuova cultura" dei riti alternativi, riferito al patteggiamento, e cioè al modello che più di ogni altro dovrebbe essere deputato alla funzione deflattiva assegnata dal sistema ai riti alternativi.

Il patteggiamento è, presuppone e si esaurisce, senza che ciò costituisca motivo di scandalo, in un'attività contrattuale su diritti che, pur non essendo in astratto disponibili, vengono resi tali attraverso il successivo intervento di controllo del giudice, secondo uno schema che al nostro ordinamento è già noto all'interno del processo civile con i provvedimenti di omologazione, ad esempio in materia di separazione e divorzio o di concordato preventivo e fallimentare.

Nella contrattazione il beneficio che il privato tenderà ad ottenere è di semplice lettura, il minor *quantum* di pena possibile. Contrapposto ad esso il beneficio pubblico da perseguire, affidato alla cura del Pubblico Ministero, non è, però, come potrebbe immediatamente pensarsi, quello di ottenere il maggior quantum di pena possibile, ma di ottenere il maggiore risparmio di tempi e mezzi nel maggior numero possibile di casi.

Mentre l'imputato, in altri termini, affronta la contrattazione in vista di ottenere un vantaggio limitato al singolo procedimento, il Pubblico Ministero deve affrontarla nella più ampia prospettiva della gestione complessiva del suo ufficio e, più in generale, dell'efficienza dell'intero ufficio giudiziario al quale appartiene.

In tale ottica, individuato un corretto possibile quantum di pena da richiedere nell'eventuale dibattimento, ne accetterà uno ridotto in sede di udienza preliminare o prima dell'apertura del dibattimento e uno ancor più ridotto dopo il deposito degli atti ex art. 415bis, spingendosi, se possibile, ancor più avanti se l'accordo interviene in una prima fase delle indagini, consentendo così di risparmiare i costi della prosecuzione della stessa. Tale gestione del patteggiamento presuppone, però, una possibilità di contatto ed una capacità di dialogo tra Pubblico Ministero e difensore del tutto estranea ad una cultura processuale rimasta, da ambo le parti, ancor oggi, nella fase delle indagini, di matrice propriamente inquisitoria, quasi per nulla influenzata dall'adozione di un sistema che, per essere correttamente gestito, ne pretende l'ammodernamento in chiave accusatoria, ricomprendendo in tale definizione anche gli aspetti deflattivi assegnati ai riti alternativi.

Non può non sottolinearsi, ancora una volta e anche su tale aspetto, l'evidente inadeguatezza del sistema di organizzazione degli uffici giudiziari. Nel rito del patteggiamento, infatti, sia la fase della contrattazione che quella del controllo giurisdizionale quasi mai presentano aspetti di particolare difficoltà, quanto meno in relazione ai casi di minore rilevanza sociale ma di maggiore impatto statistico. Analoga valutazione, a

maggior ragione, può essere fatta per il ritiro del decreto penale di condanna. La scelta organizzativa adottata per la definizione dei processi con tali riti “minori”, però, non è stata quella, che sarebbe logica conseguenza di tali ovvie valutazioni, di ricorrere alla magistratura onoraria, sia inquirente che giudicante, sollevando da tali incombenze, quasi burocratiche, la magistratura togata, ma, all’opposto, in ossequio ad una logica formalista probabilmente mai adeguatamente approfondita, di vietarne addirittura la possibilità per essere le funzioni del Giudice per le Indagini Preliminari indistintamente riservate alla magistratura ordinaria in base alla condivisa opinione sull’importanza e la delicatezza delle attribuzioni di maggiore rilievo riservate a tale ufficio che, però, non ha alcuna incidenza sulla questione della definizione del processo con un rito alternativo. Il quadro esemplificativo potrebbe essere ulteriormente ampliato, ma gli elementi offerti sono già sufficienti per supportare la conclusione che senza la volontà e la capacità culturale ed organizzativa degli attori che vi operano di perseguire in via privilegiata la definizione anticipata dei procedimenti, nessun sistema processuale penale può permettersi il beneficio di utilizzare il modello accusatorio senza giungere, in tempi anche brevi, al collasso delle risorse umane ed economiche destinate alla funzione di amministrazione della giustizia e, successivamente, al conseguente progressivo esaurirsi della possibilità stessa di procedere ad una corretta amministrazione della giustizia, con ogni connessa conseguenza sociale riassunta nel sempre attuale monito di Platone secondo il quale “lo Stato crollerebbe se i tribunali non funzionassero a dovere”.

ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO, DECORRENZA DEI TERMINI, ATTI DI INDAGINI E LORO INUTILIZZABILITÀ, NOTIFICHE E TRASMISSIONI TELEMATICHE

GAETANO MARIA GRECO

Il compimento delle indagini preliminari entro i termini previsti dal nostro codice è un atto che riveste una grandissima importanza per il processo, e soprattutto per la sua ragionevole durata. Occorre domandarsi quali poteri abbiano le parti, durante la fase delle indagini preliminari, per garantire la ragionevole durata del processo, come previsto dall'art. 111 Cost. La risposta a tale domanda non può essere data senza ribadire che il principio costituzionale di cui sopra non può essere garantito qualora non si rispettino gli altri valori costituzionali che in esso sono coinvolti; tra questi assumono grande rilievo, per il tema che si sta trattando, l'obbligatorietà dell'azione penale e il diritto di difesa. Queste garanzie si possono tutelare soltanto grazie ad un comportamento di grande lealtà e responsabilità fra tutti i soggetti del processo. È seguendo questa scia che bisogna individuare quali comportamenti le parti possano e debbano compiere per garantire i principi costituzionali nel nostro processo.

Il Pubblico ministero, nella fase delle indagini preliminari, è certamente il principale protagonista. Su di lui ricadono decisioni che avranno inevitabilmente e inesorabilmente un riflesso su tutto il processo e quindi sulla sua ragionevole durata. È dall'organizzazione, dall'efficienza e dalla responsabilità del suo ufficio nel compiere le indagini preliminari per verificare la configurabilità di un'ipotesi di reato a carico di un soggetto, che dipenderà la qualità del processo, intesa, non solo in termini di qualità indiziaria del costrutto accusatorio, ma altresì di tempi di esercizio dell'azione penale. Assume grande rilievo, perciò, il momento in cui il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato, poiché da quel momento si mette in moto la macchina giudiziaria e iniziano a decorrere i termini delle indagini. Di certo, non può trascurarsi che l'ufficio della Procura per provvedere ad una tempestiva iscrizione della notizia di reato e allo stesso svolgimento dell'attività di indagine, dovrebbe essere messo nelle condizioni di farlo, condizioni che allo stato attuale non ci sono. L'analisi dei motivi connessi all'assenza di tali condizioni esula dal presente lavoro. Tuttavia la sussistenza dei presupposti per il corretto svolgimento dei compiti gravanti sull'organo inquirente costituisce l'antefatto logico e materiale di qualunque ipotesi organizzativa. È evidente, infatti, che per poter funzionare l'ufficio della procura necessita di un certo numero di magistrati e personale di segreteria, ciò al fine di delegare a un gruppo di magistrati il vaglio delle notizie di reato pervenute in Procura, per la verifica del rispetto dei termini delle indagini preliminari e per il tempestivo esercizio dell'azione penale.

Ciò posto, di grande utilità – anche per l'inconscio stimolo alla osservanza di regole

condivise – si ritiene la stipulazione di appositi protocolli tra l'ufficio della Procura e quello del G.I.P. per attuare concretamente la disciplina di cui all'art. 415 c.p.p., unico strumento che in questa fase può tutelare la qualità delle indagini e i diritti dell'indagato. Un altro aiuto potrebbe derivare dal maggior coordinamento tra il personale delle forze dell'ordine e l'ufficio della Procura per la comunicazione delle notizie di reato e delle indagini delegate. Si pensi ad esempio alla trasmissione degli atti tramite P.E.C.: l'inoltro telematico di tutte le comunicazioni tra Procura e polizia giudiziaria accelererebbe la trasmissione delle informazioni e la loro disponibilità da parte della Procura e comunque consentirebbe al pubblico ministero di disporre del file digitale su cui lavorare.

È indubbio che attraverso una corretta iscrizione della notizia di reato e una tempestiva (ove possibile) attività investigativa, si evita il compimento da parte della Procura di atti di indagine oltre i termini di cui all'art. 407 c.p.p.; attività questa che si rivela il più delle volte un danno per le parti e per la qualità del processo. Infatti, in questi casi si corre il rischio che detta attività investigativa, sebbene sia inutilizzabile, possa entrare nel processo o comunque essere utilizzata (secondo una parte della giurisprudenza), così determinando un danno per l'indagato oppure un inutile esercizio dell'azione penale per l'impossibilità di utilizzare i risultati dell'attività investigativa. In entrambi i casi, vi è un danno per le parti, e per la qualità processo. Viceversa, sarebbe opportuno che il P.M., anziché compiere un'attività d'indagine oltre i termini, richiedesse l'archiviazione, motivando la richiesta dall'impossibilità del compimento di un atto per la scadenza dei termini. In questo modo, non solo si rimetterebbe al G.I.P. la valutazione del compimento dell'attività d'indagine, ma il G.I.P., qualora si convincesse dell'importanza dell'atto, assumerebbe detta decisione nel contraddittorio delle parti; sicché anche l'indagato potrebbe interloquire su detta richiesta implicita del p.m. In altri termini, si garantirebbe il diritto di difesa dell'indagato e la qualità del processo.

Parimenti, vi è un potere delle parti per garantire la ragionevole durata del processo dopo la notifica del 415bis c.p.p. Per quanto riguarda la difesa, sarebbe opportuno che la stessa, senza ledere il suo diritto a una strategia difensiva, sollecitasse il p.m. al compimento di un'attività d'indagine che se fatta eviterebbe l'inutile esercizio dell'azione penale, o peggio ancora di un processo. Per quanto riguarda il pubblico ministero, è doveroso l'esercizio tempestivo dell'azione penale subito dopo la scadenza dei termini previsti dal 415bis c.p.p. In questa fase, sarebbe opportuno, soprattutto nei casi di citazione diretta a giudizio, un coordinamento tra l'ufficio del p.m. e del Giudice Monocratico, magari attraverso la creazione di una tabella per reati.

Le notifiche alle parti costituiscono di certo un costo rilevante per la giustizia, sia in termini economici, sia per i tempi del processo. Detto costo ai giorni d'oggi appare inutile, soprattutto se correlato alla possibilità di utilizzare le notifiche ai difensori tramite P.E.C. Inoltre, l'art. 157, comma 8bis, c.p.p. consente la noti-

fica dell'avviso della fissazione dell'udienza all'imputato, tramite fax o P.E.C., abbattendo così i costi e i tempi di notifica.

In conclusione, il rispetto dei termini, durante la fase delle indagini preliminari, ha un peso relevantissimo sulla qualità del processo. Perché è ovvio che l'esercizio dell'azione penale a distanza di tempo non solo dalla commissione del fatto, ma dal compimento dei termini massimi delle indagini preliminari, comporta il serio rischio che arrivi al dibattimento un processo prossimo alla prescrizione. Circostanza, questa, che incide negativamente sulla qualità del processo e sulla sua ragionevole durata. Infatti, il più delle volte il Giudice si trova davanti a due scelte: lasciare scorrere il processo verso la prescrizione, oppure accelerare la trattazione dello stesso per evitarla. In entrambi casi, tuttavia, il processo perde inevitabilmente di qualità e garanzia, e conseguentemente si trasforma in un costo sociale inutile, in cui a farne le spese, oltre al giudice, pubblico ministero, avvocati e cancellieri, sono gli imputati, presunti innocenti. In questi casi anche gli imputati il cui reato non è prossimo alla prescrizione, subiscono un graduale rallentamento del proprio processo per lasciare spazio agli imputati con un'imputazione il cui termine di prescrizione è ancora lontano. E anche in questo, quindi, l'imputato subisce incolpevolmente il prolungamento della sofferenza del processo. Ed anche, in questo caso, il processo diventa un costo sociale inutile.

CARCERAZIONE PREVENTIVA E RAGIONEVOLE DURATA

ETTORE RANDAZZO

Il carcere è una delle lacerazioni più dolorose della nostra “civiltà”, palesemente in contrasto con i principi costituzionali, tanto più quando il detenuto è un presunto innocente in attesa di giudizio. Le nostre prigioni sono troppo spesso disumane, umilianti, persino indecenti: l’altissima percentuale di suicidi accertati (uno ogni cinque giorni, un morto ogni due), alla quale devono aggiungersi quelli probabili e quelli tentati, è un capo d’accusa gravissimo, anche se quasi ignorato, anche a causa dell’indifferenza di quasi tutti gli organi di stampa. Spetta quindi a noi avvocati recapitarlo ai responsabili (politici e istituzionali), nonché ribellarci, denunciare gli abusi, impugnare ove possibile, e sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Invero, della nostra Costituzione possiamo sentirci fieri, almeno quanto ce ne sentiamo defraudati nelle aule di giustizia, oltre che – per quel che oggi ci impegna – nelle carceri. La legalità costituzionale è troppo spesso rarefatta, sostituita da prassi illecite e impuniti. Forse perché le norme attuative dei principi costituzionali (sull’inviolabilità della libertà, sulla qualità e sulla finalità della pena, sulla presunzione di innocenza) sono troppo pudiche e pavide.

La decisione del Tdl fra giurisprudenza e costituzione. Un profilo trascurato è l’inefficacia della misura cautelare ex art. 309, commi 9 e 10, c.p.p., secondo cui: (Comma 9) *“Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l’inammissibilità della richiesta, annulla riforma o conferma l’ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi adottati dalle parti nel corso dell’udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all’imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento impugnato. (Comma 10) Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia”*.

La lettura delle previsioni de quibus evidenzia come il legislatore abbia voluto ancorare la decisione del Giudice alla richiesta di riesame dell’indagato od imputato a due presupposti assolutamente indefettibili. Il primo attiene alla trasmissione degli atti alla cancelleria del riesame entro cinque giorni dalla richiesta di riesame. Il secondo prevede che il tribunale del riesame debba adottare la decisione entro dieci giorni dalla data di trasmissione degli atti. Al riguardo, deve rilevarsi che entro il predetto termine di dieci giorni va depositata l’ordinanza nella sua completezza, tra l’altro in quanto per tale tipo di provvedimento le norme non prevedono – come per le sentenze – la separabilità della parte dispositiva da quella motiva. Viceversa, assai spesso, per ragioni connesse a una pendenza rilevante di fascicoli da esitare, il Tdl scinde i due momenti

(e dunque anche l'ordinanza con la quale si pronuncia), limitandosi a rispettare il termine di legge esclusivamente per il dispositivo e rinviando sostanzialmente sine die il deposito della motivazione

Ad avviso della giurisprudenza anche di legittimità pressoché costante, una simile interpretazione dell'art. 309, comma 10, c.p.p., è assolutamente conforme al dettato normativo. Questo orientamento interpretativo, sostanzialmente inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 25.3.1998 n. 11, sostiene che per la valutazione dell'eventuale inefficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale (appunto per omessa decisione del tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti) deve farsi riferimento alla data della deliberazione, il cui dispositivo sia stato depositato in cancelleria, e non alla data di deposito dell'ordinanza, completa di tutti i suoi elementi, e quindi anche della motivazione, che invece dovrebbe essere depositata entro cinque giorni dalla deliberazione, a norma dell'art. 128 c.p.p. Infatti, secondo la Corte, "mediante tale deposito si rende certo per gli interessati che la decisione – con quel determinato, irreversibile contenuto – è intervenuta nel termine e si rende altresì possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti: la motivazione dell'ordinanza di riesame, viceversa, in applicazione della norma in generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio- la cui osservanza è tuttavia doverosa per il giudice ai sensi dell'art. 124 c.p.p.- dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta".

Questa innovativa, e regressiva, interpretazione giurisprudenziale naturalmente è stata accolta da tutti i tribunali del riesame come un insperato nulla osta al deposito della motivazione sostanzialmente senza limiti temporali, posto che l'art. 124 sulla responsabilità disciplinare è forse la norma in assoluto più disapplicata del codice di rito. Essa tuttavia contrasta tanto con l'interpretazione sistematica e letterale della disciplina in questione, quanto con i principi costituzionali e con le norme comunitarie, in definitiva con i diritti primari della persona. Infatti, le norme di cui all'art. 309, comma 9 e 10, c.p.p. non consentono in alcun modo di sostenere né che la decisione priva della motivazione risponda alle garanzie difensive, né che la motivazione possa depositarsi entro i cinque giorni (termine ordinatorio, e nella prassi spesso "canzonatorio", per dirla con il Prof. Satta) stabiliti dall'art. 128 c.p.p.. Ciò si desume chiaramente dalla lettura della norma, dato che non è richiamata per quanto riguarda la decisione né la disciplina dell'art. 544 c.p.p. né quella dell'art. 127 c.p.p.; norma, quest'ultima, che invece è espressamente richiamata per il giudizio in cassazione, ex art. 311, comma 5, c.p.p.. Peraltro, l'art. 128 c.p.p. non consente affatto la scissione tra dispositivo e motivazione.

Non può condividersi, inoltre, l'argomento secondo cui il mancato richiamo al termine "ordinanza" nella disciplina di cui all'art. 309, comma 10, c.p.p., legittimerebbe il tribunale del riesame a depositare la sola parte dispositiva. Il riferimento nominativo all'or-

dinanza non esiste neanche per le decisioni del G.I.P. in materia di revoca o sostituzione della misura (art. 299 c.p.p.), ma ciò non consente di dubitare che i provvedimenti in questione siano ordinanze.

Si osserva, piuttosto, come il nostro codice di rito, nel caso in cui sia prevista una decisione del giudice con ordinanza, non consenta che essa sia depositata senza motivazione. Il mancato deposito della motivazione entro i termini di cui all'art. 309 c.p.p. preclude all'indagato non solo il fondamentale diritto di proporre ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame, ma anche il diritto di ottenere una pronuncia, seppure incidentale, in tempi ragionevoli. Diritto quest'ultimo pacificamente riconosciuto dalla Corte di cassazione, fin dal momento in cui ad un soggetto venga mossa una contestazione, e quindi anche nelle indagini preliminari; segnatamente, ad avviso della Corte suprema, *“in tema di equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, nella valutazione della durata del processo penale si deve tener conto della fase delle indagini preliminari solo dal momento in cui l'indagato abbia avuto concreta notizia della pendenza del procedimento nei suoi confronti”*.¹²

Giova evidenziare come l'impianto normativo del codice di rito, in materia di misure cautelari, non sia strutturato in maniera tale da consentire al Tribunale del riesame – come per le sentenze – la separabilità della parte dispositiva rispetto alla parte motiva. Dal tenore letterale dell'art. 309, c. 9 e 10, si evince invece che il tribunale del riesame ha l'obbligo di depositare la decisione entro dieci giorni dalla ricezione degli atti in cancelleria. La decisione non può ritenersi completa, ai fini del rispetto dei termini di cui alla norma citata, con il solo dispositivo. Ciò presupporrebbe che il deposito della motivazione successivamente alla decisione trovasse la sua disciplina negli art. 544 e 128 c.p.p. Infatti, un simile richiamo non è espressamente previsto dall'art. 309 c.p.p., a differenza del giudizio in Cassazione, posto che l'art. 311, comma 5, c.p.p. così recita: *“La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme dell'art. 127 c.p.p.”*. Peraltro, il legislatore, in materia di misure cautelari, quando ha voluto stabilire dei termini ordinatori lo ha fatto espressamente, come nell'art. 299 c.p.p. Pertanto, escludendo l'inefficacia dell'ordinanza custodiale si incorrerebbe in una ingiustificata violazione di legge. Innanzitutto, perché ciò potrebbe implicare che l'esercizio del diritto di impugnazione ed il conseguente giudizio possano fissarsi quando già i termini di fase o massimi di custodia cautelare siano ampiamente scaduti; con la conseguenza che l'indagato od imputato possa subire il mantenimento della custodia cautelare senza conoscerne le ragioni e senza potere esercitare il diritto di impugnazione. In questo modo, si applicherebbe al giudizio cautelare, una norma prevista per il giudizio di primo grado, laddove il contesto e i canoni procedurali non possono che essere diversi. In

¹² Cass. Civ., sez. I, 29.4.2010 n. 10310.

particolare, si estenderebbe la disciplina di cui all'art. 544 c.p.p. al giudizio cautelare, senza che ciò sia espressamente previsto e senza che parimenti si riconosca al ricorrente l'effetto sospensivo dell'impugnazione. Inoltre, la possibilità di depositare la motivazione entro il termine ordinatorio previsto dall'art. 128 c.p.p. nel giudizio cautelare consentirebbe il permanere della restrizione della libertà personale nonostante il gravame senza un provvedimento motivato, sicché si incorrerebbe in una palese violazione dell'art. 13 della Costituzione.

Peraltro, il diritto di difesa soffre di indebite restrizioni, anche alla luce del fatto che il suo "titolare" viene privato della possibilità sia di conoscere in tempi rapidi le ragioni che giustificano l'applicazione di una misura custodiale, sia di potere avvalersi delle garanzie fondamentali attraverso l'impugnazione del provvedimento del Giudice, e di poterlo fare in tempi ragionevoli. Ne deriverebbe – incontestabilmente – una gravissima "compromissione" tanto dell'art. 111 Cost., quanto del principio di cui al comma 2 dell'art. 24 Cost. Inoltre, non può non rilevarsi come la disciplina delle misure cautelari preveda l'adeguamento del codice di rito ai principi costituzionali e alle convenzioni internazionali. Nell'ambito di tale normativa verrebbe in particolare rilievo l'art. 5, § 4, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4.8.1955 n. 848; disposizione la cui inosservanza porrebbe la norma interna in contrasto con l'art. 117 Cost., primo comma, che impone al legislatore ordinario di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

L'art. 5, comma 4, della Convenzione prevede che *"ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare un ricorso ad un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima..."*.

La Corte di Giustizia Europea, al proposito, ha significativamente sancito: *"seppure sia vero che la disposizione in questione non costringe gli stati contraenti ad instaurare un doppio grado di giurisdizione per l'esame della legalità della detenzione ... tuttavia, uno stato che si dota di tale sistema deve normalmente accordare ai detenuti le stesse garanzie tanto in appello che, in prima istanza, l'esigenza del rispetto del 'breve termine' costituisce senza dubbio una di queste"*.¹⁵

Ancora la Corte europea per i diritti dell'uomo¹⁴ ha ribadito che si determina una violazione del paragrafo 4 dell'art. 5 Cedu, in quanto la norma convenzionale garantisce il diritto ad ottenere un giudizio *"de libertate"* in un tempo ragionevolmente breve. Ora, seppure la Cedu non imponga agli Stati di disporre in materia un doppio grado di giudizio, tuttavia ove l'ordinamento interno lo preveda, questo meccanismo di garanzia

¹⁵ Navarra c. Francia, sentenza del 23.11.1993, serie A n°273-B, p.28, e Singh c. Repubblica ceca n° 60538/00 §74 25.1.2005; vedi anche Rizzotto c. Italia n° 15249/06-24.4.2008; Corte europea diritti dell'uomo, 9 giugno 2005, n. 42644, P. c. Italia.

¹⁴ Cfr. sez. II, 4 marzo 2008, n. 63154, Marturana c. Italia.

non può tradursi in un ritardo tale da determinare la sostanziale violazione della norma convenzionale. Da qui l'accertamento della violazione per avere la Cassazione deciso nelle relative procedure dopo cinque e dopo otto mesi dal ricorso.

Quali che siano le discettazioni giuridiche, resta il fatto che il detenuto in attesa di giudizio può attendere un deposito sine die per impugnare l'ordinanza di rigetto della sua richiesta di riesame. Si coglie immediatamente, seppure nascosta dagli arzigogoli più raffinati, l'ingiustizia di interpretazioni dettate dall'esigenza pratica di far fronte a un'emergenza numerica di fascicoli da smaltire spesso effettivamente spropositata; esse, infatti, da un canto si materializzano in una sostanziale legiferazione "*in suppletiva*" da parte della magistratura, con effetti devastanti per l'equilibrio democratico dei poteri dello Stato; dall'altro, presentano il conto dei guasti di una pendenza intollerabile proprio alla persona che tutta la disciplina, costituzionale, convenzionale, ordinaria, vuole e deve tutelare: l'indagato/imputato *in vinculis*. In adempimento, per quel che riguarda la nostra funzione, del nostro dovere di reclamare le ragioni della legalità, spetta a noi difensori proporre ogni opportuna eccezione e opposizione, e in specie la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 309, commi 9 e 10, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13 c. 2, 24 c. 2, 111 e 117 della Costituzione.

INTRODUZIONE

VALERIO VANCHERI

L'udienza preliminare è una fase processuale volta ad assicurare, con il filtro deliberativo, la non instaurazione di giudizi superflui.

L'esperienza applicativa, tuttavia, ha messo in evidenza come la normativa attuale non consenta un'autentica ed efficace operazione selettiva. La conseguenza, alquanto negativa, è l'approdo di numerosi procedimenti alla fase del dibattimento anche quando questo non è necessario con notevole dispendio di energie processuali. Occorre che l'ordinamento disponga, al suo interno, di efficaci autocorrettivi capaci di effettuare le necessarie operazioni valutative in ordine ai procedimenti che, per consistenza probatoria, siano meritevoli di giungere alla fase del giudizio. Sebbene dei tentativi, in tal senso, siano stati effettuati dal legislatore¹⁵ questi non possono reputarsi sufficienti, alla luce dei risultati che si sono conseguiti. Se l'intento è quello di valorizzare questa fase processuale e di renderla effettivamente "*filtro delle imputazioni azzardate*", appare opportuno chiarire la portata giuridica del provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare.

Sin dalle prime applicazioni della disciplina dell'udienza preliminare, si era sovente rilevato con il giudice fosse chiamato svolgere una deliberazione di carattere processuale sulla necessità di dare seguito alla fase dibattimentale, escludendo che il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare potesse essere assimilato a una decisione sul merito. La nuova disciplina dell'udienza preliminare introdotta dalla legge 479/99 ha modificato la fisionomia e i profili funzionali dell'udienza preliminare: la decisione che conclude l'udienza preliminare ex art. 425, comma 3 c.p.p. consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere "*anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio*": questa formula richiama, da una parte, quella prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p. per l'assoluzione dibattimentale, dall'altra, quella prevista dall'art. 125 disp. att. c.p.p. in materia di archiviazione. Non solo. Si pensi al conferimento di nuovi poteri istruttori al giudice dell'udienza preliminare: questi, infatti, ai sensi dell'art. 421-bis c.p.p., può indicare, qualora ravvisi l'incompletezza delle indagini preliminari, al pubblico ministero le ulteriori indagini da compiere. E, ancora, il giudice, ai sensi dell'art. 422 c.p.p., può decidere di procedere

¹⁵ si pensi ad esempio, alla facoltà riconosciuta al giudice, ai fini della sentenza di non luogo a procedere, di tener conto delle circostanze attenuanti, nonché applicare l'art. 69 c.p. in tema di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti limitatamente all'anticipazione di una pronuncia estintiva del reato.

all'integrazione probatoria assumendo d'ufficio le prove decisive in vista di una sentenza di non luogo a procedere. La nuova previsione ha recepito l'orientamento secondo il quale la conclusione del procedimento giunto all'udienza preliminare è consentito non solo in presenza di prove di innocenza o in assoluta mancanza di prove a carico, ma anche nell'ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, alla stregua di quanto accade nella decisione conclusiva del giudizio. Restituire all'udienza preliminare la sua funzione di filtro passa, innanzi tutto, da una "rivisitazione" delle regole di giudizio che presidiano la decisione dell'udienza preliminare. Sicché, appare opportuno svincolarsi da una concezione di regola di giudizio dell'udienza preliminare che, facendo uso oltre misura dell'art. 125 disp. att. c.p.p., richiede una prognosi circa l'evoluzione del compendio probatorio dell'accusa nella successiva istruttoria dibattimentale.

Il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impone al giudice dell'udienza preliminare di evitare di devolvere alla cognizione del giudice dibattimentale la valutazione di una determinata posizione processuale, allorché la stessa potesse essere definita alla luce degli elementi già a disposizione del GUP.¹⁶

UDIENZA PRELIMINARE

VALERIO VANCHERI

L'udienza preliminare costituisce la prima fase del processo, dopo che è stata promossa l'azione penale e l'indagato ha acquisito la qualità di imputato. Essa può essere considerata come la sede in cui si introduce per la prima volta la dialettica processuale dinanzi ad un giudice che si colloca in una posizione di *terzietà* (essendo rimasto estraneo alla raccolta del materiale di indagine).

Con la legge 16.12.99 n. 479 (c.d. legge Carotti),¹⁷ il ruolo del Giudice per l'udienza preliminare è stato radicalmente riqualificato.

Disparate sono le ragioni che hanno portato alla modifica legislativa: un forte impulso alla riforma è scaturito dalla giurisprudenza e dalle statuizioni della Corte di Cassazione e soprattutto della Corte Costituzionale. Essa rappresenta, dunque, uno dei più importanti interventi operati dal legislatore nel nuovo sistema processuale penale. La legge in esame, infatti, pur contenendo anche disposizioni che riguardano differenti materie, ha inciso in modo particolare sulla disciplina delle indagini e dell'udienza preliminare, trasformando i poteri e la funzione del giudice dell'udienza preliminare, sino a

¹⁶ Cass. Pen. Sez. VI, 13.1.2011 n. 1339.

¹⁷ Pubblicata sulla G.U. n. 296 del 18.12.99 ed entrata in vigore il 03.01.2000, successivamente modificata dalla legge 05 Giugno 2000 n. 144 di conversione del Decreto legge 07 aprile 2000, n. 82.

conferire a questa fase procedimentale le caratteristiche di un vero e proprio autonomo “grado di giudizio”, a piena cognizione (peraltro a carattere inquisitorio) e di merito. Scelta discutibile e discussa, specie nell’ottica di quella propensione al rito accusatorio, nel quale l’udienza preliminare, laddove prevista, tende ad assolvere a tutt’altra finalità: quella di vero e proprio filtro tra ipotesi d’accusa insostenibili al dibattimento e azioni penali ragionevolmente fondate.

Si è già detto come la percezione del nostro legislatore, così come di tutti gli operatori del diritto, verso la funzione e gli scopi dell’udienza preliminare si deriva semplicemente dalla osservazione sulla organizzazione degli uffici giudiziari. In ogni sede di tribunale è facile riscontrare come la maggior parte degli organici sia destinata a coprire le funzioni giudicanti (collegiali o monocratiche), mentre i magistrati destinati alle funzioni di GIP – GUP rimangono in numero limitato. Questo perché si dà per scontato che la funzione del GUP è destinata prevalentemente ad un breve momento di burocratico passaggio tra una indifferente richiesta di rinvio a giudizio e una stanca e disillusa istanza di proscioglimento.

Così concepita, l’udienza preliminare perde, in verità, ogni sua ragion d’essere.

Se si considerano, peraltro, i tempi dilatati che di norma intercorrono tra l’avviso di chiusura dell’indagine ex art. 415-Bis C.p.p. e la richiesta di rinvio a giudizio; così poi come quelli che si prevedono, di prassi, tra il decreto di rinvio a giudizio e l’udienza dibattimentale, ecco che l’udienza preliminare, ai fini della razionalizzazione dei tempi processuali, in un’ottica *de jure condendo*, meglio sarebbe eliminarla del tutto o renderla facoltativa, a richiesta dell’imputato.

Alla luce del testo novellato dell’art. 111 Cost., l’orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale impone all’interprete di optare, fra plurime interpretazioni possibili di una data norma, per quella costituzionalmente legittima, a discapito di quella che porrebbe problemi di costituzionalità. Sarebbe, infatti, costituzionalmente illegittima l’interpretazione di una norma che pregiudicasse l’aspettativa di contenere per quanto possibile, e comunque entro margini di ragionevolezza, pur nell’imprescindibile rispetto delle garanzie concorrenti, la durata dei processi penali.

Va da sé che anche l’amministrazione e l’organizzazione degli uffici giudiziari dovrebbe tendere ad una pratica applicazione dei principi costituzionali non solo di ragionevole durata del processo, ma anche del più ampio e generale buon andamento della Pubblica Amministrazione.

L’art. 418 C.p.p. prevede non solo che il GUP provveda a fissare la data dell’udienza preliminare entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, ma anche che la superiore data debba essere fissata non oltre trenta giorni dal deposito della richiesta di rinvio a giudizio. Entrambi i termini, per pacifica giurisprudenza, hanno carattere ordinatorio.¹⁸ E del resto non potrebbe essere altrimenti. Tuttavia, come detto, in un’ottica

¹⁸ cfr. Corte Cost., 30.5.1991 n. 243 per il primo e Corte Cost., 3.4.1997 n. 77, per il secondo.

costituzionalmente orientata al buon andamento degli uffici, la tendenza a rispettare i suddetti termini, anche attraverso opportuni protocolli, potrebbe giovare alla causa. Per quanto concerne l'avviso al difensore ex art. 419, nell'era del "digitale estremo", non è fuori dalla realtà pretendere la costituzione presso gli ordini forensi di un elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata, consentendo che la notifica al difensore avvenga con tale sistema.

L'art. 420-ter disciplina i casi di cosiddetto "legittimo impedimento". Basta scorrere la giurisprudenza sul tema, per trovare come sulle circostanze che determinino o meno un'ipotesi di legittimo impedimento si sia scritto di tutto. A mero titolo esemplificativo, è facile ricordare che persino i casi di malattia possono essere valutati singolarmente, per verificarne la gravità tale da impedire la presenza (dell'imputato, così come del difensore). Non costituirebbe legittimo impedimento, fra gli altri, la citazione a deporre come teste in un altro procedimento, se questo si svolge nella stessa sede giudiziaria, sebbene in altro edificio¹⁹ né l'allattamento.²⁰

Con la sentenza n. 8285 del 28.2.2006, depositata in data 9.3.2006, persino le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione sono intervenute per risolvere un contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità in ordine alla regolamentazione di una questione che si pone piuttosto frequentemente nella pratica giudiziaria e che ha determinato indirizzi contrastanti anche nella giurisprudenza di merito. La questione è quella della possibilità o meno per il giudice dell'udienza preliminare o del dibattimento di dichiarare la contumacia dell'imputato, nell'ipotesi in cui sia dedotto e riconosciuto un legittimo impedimento a comparire del difensore, con le relative conseguenze in tema di avviso del rinvio all'imputato ed al difensore impedito.

Per non parlare dell'intervento della Corte Costituzionale,²¹ nel famoso caso della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51 (Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei Ministri), disposizioni poi abrogate attraverso il referendum del 12 e 13 giugno 2011.

Al di là del merito delle questioni, emerge chiaro il fatto che, anche sul punto, in mancanza di contenuti e limiti della norma, è rimesso all'interprete darvi corpo, includendo o escludendo caso per caso l'effettività del legittimo impedimento. Col risultato non solo di dar luogo a ritardi nella trattazione dei giudizi, ma anche di dar luogo a motivi di gravame, che hanno comportato interventi interpretativi di non facile e, soprattutto, non immediata soluzione.

Anche in questo campo, v'è spazio e margine per protocolli d'intesa, che potrebbero meglio tipizzare i casi d'impedimento almeno dei difensori.

¹⁹ cfr. Cass. Pen., Sez. II, 6 - 22 aprile 2004, n. 18909.

²⁰ Cass. Pen., Sez. V, 3 dicembre 2007, n. 44922.

²¹ Corte Cost. Sentenza 25 gennaio 2011, n. 23.

Nella medesima ottica, dato il disposto dell'art. 420-*quinquies*, il difensore potrebbe impegnarsi a comunicare tempestivamente la disponibilità dell'imputato ad acconsentire alla celebrazione dell'udienza preliminare, anche in caso di impedimento.

Una trattazione a parte merita la disposizione contenuta nell'art. 427 C.p.p., che disciplina la condanna del querelante alle spese ed al risarcimento del maggior danno, nel caso di proscioglimento dell'imputato.

Alcuni tra i migliori manuali operativi dell'ufficio del difensore sottolineano come vi sia una deontologia, e persino un'etica della difesa, come, ed ancor di più, una deontologia e un'etica della denuncia. Troppo facilmente il difensore indulge alle pretese ed alle aspettative del cliente, assecondandone l'inclinazione alla facile denuncia – querela, anche in casi nei quali un migliore approfondimento (sempre peraltro doveroso) renderebbe palese l'infondatezza dell'iniziativa.

L'art. 427 C.p.p. è uno dei meno applicati, tra le norme del codice di rito. Spesso rimane del tutto oscuro e sconosciuto persino al giudicante, incline per natura a cercare riscontro al fondamento dell'accusa, piuttosto che il contrario. Se il rito alternativo è la via d'uscita per la difesa, e la sua premialità ne costituisce l'incentivo a fronte di situazioni di conclamata prova di responsabilità penale, la condanna alle spese ed al risarcimento del maggior danno può costituire opportuno deterrente per la denuncia infondata. In entrambi i casi, con considerevole ricaduta sul numero dei processi.

INCIDENTE PROBATORIO

VALERIO VANCHERI

L'incidente probatorio è configurato come uno spazio processuale che si apre innanzi al giudice delle indagini preliminari nel corso di queste ed è destinato alla formazione anticipata della prova rispetto al dibattimento.

È un istituto caratterizzato in termini di eccezionalità, al quale è possibile far ricorso entro limiti tassativamente stabiliti e quando sussiste la comprovata necessità di assicurare in via anticipata la formazione della prova. Proprio in conseguenza del nuovo assetto procedimentale, è stato assegnato all'incidente probatorio il compito di rendere praticabili, fin dall'inizio del procedimento penale, in una fase perciò ancora non "processualizzata", strumenti di formazione della prova non dilazionabili al dibattimento per il rischio della loro dispersione. Da ciò le caratteristiche dell'incidente probatorio, per cui la nozione di "incidente" esprime il suo valore accidentale rispetto al normale svolgimento delle indagini preliminari, mentre l'attributo "probatorio" ne sottolinea la funzione.

La ratio dell'incidente è riposta, pertanto, nella necessità di predisporre un meccanismo processuale idoneo ad evitare, durante le indagini preliminari, il rischio di dispersione

di prove non rinviabili al dibattimento.

L'incidente probatorio rappresenta l'ineludibile corollario del principio di "centralità del dibattimento", ravvisandosi nel processo la sede ove la prova deve formarsi ai fini della sua valutazione conclusiva.

C'è, tuttavia, una tendenza ad un uso limitato dello strumento, sia da parte del PM, che non vuole perdere la gestione della prova, sia della difesa, che teme il formarsi di una prova in una fase in cui non è a piena conoscenza degli atti d'indagine e nella quale non è stata ancora esercitata l'azione penale, né formulata l'imputazione.

Nell'ottica di una migliore gestione dei tempi procedurali, di contro, i termini processuali previsti per questo istituto sono molto ristretti, il che giova alle esigenze di celerità e speditezza e dovrebbero favorirne un ricorso più frequente.

Potrebbe giovare alla celerità del procedimento solo un protocollo, che impegnasse il PM ad usare di più l'istituto, a condizione di mettere a disposizione della difesa il fascicolo d'indagine, in ogni parte in cui possa avere delle inferenze sulla prova da esperire.

Peraltro, così ragionando, la formazione anticipata della prova potrebbe indurre ad un maggior uso dei riti alternativi, cui si deve necessariamente demandare la vera funzione deflattiva dei processi.

In buona sostanza, siamo tutti ancorati – PM e difensori – alla vecchia concezione, secondo la quale non va mai anticipata una *discovery* né degli atti, né delle strategie. A parte l'ovvia considerazione che un simile atteggiamento nulla aggiunge e nulla toglie alle probabilità di successo delle opposte posizioni processuali, l'effetto e la ricaduta sul procedimento rimangono quelli di un appesantimento dei tempi e dei ruoli, che si giustifica solo in relazione al raggiungimento dell'obiettivo della prescrizione del reato, almeno finché questo istituto rimarrà concepito e disciplinato nel modo attuale.

Sul piano tecnico e pratico, e tenuto conto che, almeno nelle intenzioni del legislatore, l'Incidente Probatorio assolve per definizione ad esigenze di celerità e di immediatezza, vediamo se vi sono margini per rendere – sempre *de jure condito* – ancor meglio perseguibile lo scopo.

Ad avviso di chi scrive, vi sono almeno due ipotesi per le quali andrebbe favorito un maggiore ricorso all'incidente probatorio:

- 1) Esperimento giudiziale e ricognizioni;
- 2) Perizie.

Nelle prime due ipotesi, non v'è dubbio che sia l'esperimento giudiziale, che la ricognizione perdono d'efficacia tanto più ci si allontana temporalmente dal fatto storico. Non servono norme ulteriori a tutela delle garanzie, se solo si potesse disciplinare con meri protocolli d'intesa che la prova può esperirsi a condizione che la difesa sia resa edotta degli atti che giustificano il ricorso a quel mezzo istruttorio, sì da parteciparvi nel pieno esercizio del contraddittorio.

Per la perizia, occorre rileggere criticamente il combinato disposto tra gli artt. 360 (*Accertamenti tecnici non ripetibili*) e 392 C.p.p. (in particolare lett. f e ultimo comma). Anche nel caso di accertamenti non ripetibili, accade sovente che, sebbene le difese partecipino alle attività dei consulenti del PM, in fase dibattimentale si scatenino tutte le opposte valutazioni, spesso ugualmente plausibili. Col risultato che tanto il GUP, quanto il giudice del dibattimento siano inclini, il più delle volte, a disporre la perizia. E ciò, si badi, avviene sovente all'esito dell'istruttoria dibattimentale; con l'effetto di rimettere in discussione, con ampio spazio ad un ulteriore contraddittorio, l'intero costruito tecnico di fondo del processo.

Chi ha pratica di processi vincolati, nel loro esito, a seri accertamenti di natura tecnica, non può non rilevare come tutto ciò comporti un enorme dispendio di tempo e di energie.

Considerazione pragmatica che ne deriva: non è forse meglio ripensare al rapporto tra "consulenza partecipata" ed incidente probatorio, per tutti quei casi – e sono moltissimi – in cui il vero nucleo del processo, il discrimine fra accusa e difesa, gli elementi di valutazione ai fini della decisione dipendono essenzialmente dall'esito di un accertamento tecnico?

In sostanza, e con opportuni protocolli d'intesa, bisogna abbandonare la logica del "gioco a carte coperte", per abbracciare il ricorso più agevole e fiducioso alla perizia attraverso l'incidente probatorio. Il che gioverebbe anche ai fini di più serene archiviazioni, così come di più coraggiosi ricorsi ai riti alternativi.

Quale corollario, in caso di perizia, il protocollo dovrebbe impegnare le parti ad eseguire l'esame incrociato dei periti nella medesima fase dell'incidente probatorio.

DIBATTIMENTO

MICHELE SBEZZI, STEFANO MONTONERI

PREMESSA

STEFANO MONTONERI

Il tema della ragionevole durata del processo (al di là della stessa espressione mutuata dal sistema CEDU), richiede una necessaria premessa di inquadramento generale. Spesso si affrontano le tematiche sulle giustizia in maniera erratica, perdendo di vista quello che è la giustizia ovvero un sistema, un meccanismo molto complesso nel funzionamento del quale sono coinvolti numerosi soggetti autonomi e privi di reciproco raccordo. Ecco perché il problema della durata dei processi è così complesso, perché coinvolge elementi differenti, ciascuno autonomo e indipendente dall'altro, privi di

raccordo reciproco, che teoricamente dovrebbero avere di mira e dovrebbero essere consapevoli dell'obiettivo comune, ma che in pratica si preoccupano del proprio ambito di competenza senza curarsi del contesto "sistemico" in cui sono inseriti. Queste osservazioni valgono soprattutto e in particolare per la magistratura (raccordo tra p.m., gip/gup, giudice dibattimento, giudici gradi superiori, giudice esecuzione, ecc.); ma non sono scevre da implicazioni anche per i difensori.

Nella pratica il lavoro di ciascuno dei soggetti interessati al processo nel sistema giustizia si trasforma, in un'ottica disaggregata, in una fonte di distorsione per lo stesso sistema. In altri termini, ad esempio, prendendo come spunto il tema del dibattimento (organizzazione dell'udienza, tecniche di esame, ecc.) non si può pensare di introdurre sistemi e protocolli tesi ad una più efficiente e razionale gestione se non in un'ottica complessiva.

L'organizzazione dell'udienza (e del processo in senso lato) nasce prima ancora dell'arrivo del fascicolo in primo grado. Sia nei casi di procedimenti con decreto di citazione diretta a giudizio, sia in quelli con udienza preliminare, il p.m., nel primo caso, o il gup, nel secondo, mandano al giudice del dibattimento (nel primo caso) copia del decreto di citazione con lista testi, nel secondo un prospetto con imputazione, numero imputati e data del fatto, richiedendo la fissazione della data dell'udienza. Grazie a questa richiesta, il giudice del dibattimento può rendersi conto del tipo di procedimento onde cercare di organizzare l'udienza sin dall'inizio. È chiaro che un procedimento con 30 imputati per una imputazione per disastro colposo, va tenuta in una considerazione ("ponderale") diversa rispetto alle guide in stato in ebbrezza.

In altri Tribunali è da tempo in vigore un sistema di misurazione e pesatura dei processi secondo parametri discussi e condivisi. Secondo una misurazione preventiva (ad es.: da 0 a 10 per impegno imputazioni, da 0 a 10 per numero imputati, da 0 a 10 per complessità delle indagini, da 0 a 10 per numero atti), il p.m. assegna un numero al fascicolo,²² con il quale "pesa" il fascicolo e con questa pesatura lo invia al gip/gup che farà la sua pesatura prima di trasmetterlo al giudice e così via. In questo modo, il fascicolo viene immesso nel sistema già con una valutazione "ponderale" circa l'impegno che ci vuole nel trattarlo. La stessa visione organizzativa va tenuta nel corso di tutto lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Il ruolo di udienza va organizzato (a prescindere dalle forze giudiziarie disponibili) secondo lo schema c.d. "in serie" e non secondo quello (usualmente utilizzato dai giudici di I grado) "in parallelo". Secondo il primo schema, il giudice tratta un procedimento dopo l'altro e non affronta l'altro senza aver finito il primo; con il secondo il giudice tratta diversi procedimenti contemporaneamente. L'utilizzazione di uno schema o del-

²² ad esempio 5.8.7.10. Che vuol dire, ad esempio, secondo la eventuale tabella: impegno imputazioni (valore: 5): medio; numero imputati (valore: 8), numerosi; complessità indagini (valore: 7), difficili; atti fascicolo (valore 10), enormi.

l'altro refluisce sul tipo di conoscenza che il giudice ha del fascicolo (solo nel primo caso il giudice conosce gli atti in maniera approfondita). La conoscenza approfondita degli atti consente al giudice di seguire il processo e quindi dirigere e coordinare l'esame dei testi e l'assunzione delle prove in maniera più consapevole. Così facendo, il giudice è in grado di adoperare in maniera più proficua lo strumento dell'art. 129 c.p.p. dato che il giudice è nelle condizioni di rendersi conto se l'imputazione non sussiste anche nel corso dell'attività istruttoria e quindi di emettere una sentenza che deflazioni il suo ruolo. Ancora, una simile impostazione consente al giudice di arrivare alla decisione preparato e in condizioni di definire il processo con motivazione contestuale. Quest'ultima risulta, così, più che un modello di motivazione da impiegare ove possibile, il risultato di una tecnica organizzatoria del processo.

ORGANIZZAZIONE DELL'UDIENZA

MICHELE SBEZZI, STEFANO MONTONERI

Ancor prima di esaminare le tematiche relative all'organizzazione dell'udienza in senso stretto, sarà forse il caso di esaminare la serie di problematiche che giornalmente impediscono perfino l'apertura del dibattimento, determinando così un rinvio che, in qualunque caso, è foriero di pesanti conseguenze sulle parti, sui loro diritti, sulle aspettative e sull'intero "sistema giustizia".

Nel 2007, per lodevole iniziativa della Camera Penale di Roma, l'EURISPES ha sottoposto ad attento monitoraggio le nove sezioni penali di quel Tribunale, per tentare di vagliare quali fossero le principali cause di "rinvii incidenti sulla durata media dei processi ordinari, che sono la maggioranza dei processi penali." Oggetto esclusivo dell'esame condotto sono stati i processi in fase dibattimentale, con ulteriore esclusione di quelli trattati con rito direttissimo e di tutti gli incidenti di esecuzione. In cinque diverse giornate di udienza sono stati quindi raccolti dati relativi a 1.632 processi, trattati nelle 20 aule destinate ai giudici monocratici e nelle 3 aule di pertinenza dei collegi.

L'esame dei dati desumibili dalla visione dei fascicoli ha dimostrato che il tempo medio tra l'inizio "ufficiale" dell'indagine e l'iscrizione al ruolo del dibattimento è di oltre due anni e mezzo per i processi destinati al Collegio e di circa tre anni per i procedimenti di competenza del giudice monocratico. A tali tempi, già piuttosto lunghi particolarmente per le parti private, vanno aggiunti quelli necessari perché un'udienza sia prima fissata e poi, finalmente, tenuta e ancora quelli che portano alla lettura della sentenza: in totale 302 giorni per il processo monocratico e 560 per quello collegiale.

Il dato finale, quindi, indica che una sentenza di primo grado interverrà circa quattro anni dopo l'inizio "ufficiale" delle indagini, tanto per il processo monocratico quanto per quello collegiale.

Per quanto le statistiche possano essere, a volte, erronee e per quanto i dati relativi a un certo Ufficio Giudiziario non possono essere ritenuti esemplificati di tutti gli altri, è sconcertante la consequenziale considerazione dell'inefficienza (e quindi dell'inutilità) del sistema giustizia.

Secondo i dati raccolti, il 69,7% dei processi chiamati viene rinviato ad altra e successiva data (per escutere i testi ammessi in prima udienza, certo; ma anche per eccessivo carico del ruolo, per nullità o omissione di notifiche, per assenza di testi, del Giudice o del P.M., per impedimento dell'imputato o del difensore), l'1,7% viene rimesso al Pubblico Ministero (per nullità della citazione diretta nel 63% dei casi). Solo nel 28,6% dei casi si assiste alla lettura della sentenza.

È da notare che, nel numero enorme di rinvii, il 7,8% dei casi è determinato dall'irregolarità della notifica all'imputato, il 2% da irregolarità della notifica alla parte offesa ed il 3,6% da irregolarità della notifica al difensore. Nel 13,4% dei casi, quindi, il processo viene rinviato perché gli attori principali non sono stati ad esso regolarmente invitati. Peraltro, una certa percentuale di questi casi viene rilevata nei gradi successivi al primo, cosa questa che rende insopportabile tanto la perdita inutile di tempo prezioso quanto l'altrettanto inutile dispendio di energie e risorse.

Come se tutto ciò non bastasse, va valutato tra le disfunzioni il peso esercitato dalle sopra indicate cause di rinvio sulla regolarità e tempestività di tenuta dell'udienza in cui esse vengono portate all'attenzione del giudice, tanto in relazione al tempo necessario per dipanarle quanto al tempo che residua per esaminare gli altri processi della giornata.

Sembra evidente, oltre che di non facile soluzione, quanto notevole apporto alla durata eccessiva del procedimento penale italiano (e quindi alla miriade di condanne che l'Italia subisce annualmente dall'Europa) provenga proprio da tali cause. La loro risoluzione è il principale problema da affrontare se si vuole incidere in modo significativo sulla durata del processo.

In tema di notifiche irregolari, non sembra oggi ancora praticabile il ricorso alla notifica per via telematica, non potendosi pretendere nell'Italia di oggi che qualunque teste, qualunque parte offesa e, soprattutto, qualunque imputato debba dotarsi di una casella postale (e, soprattutto, che abbia poi la competenza necessaria per ricevere la posta elettronica e leggerla).

Probabilmente, fino al momento in cui il progresso non arriverà a darci una mano d'aiuto, dovremo limitarci a verificare con maggiore attenzione la professionalità di tutto il personale che è chiamato a quel compito specifico.

Altro dato significativo e problematico è quello relativo alla omessa citazione dei testi, che determina il 9,6% dei casi di rinvio. A tale dato, peraltro, deve aggiungersi quello relativo alle assenze di testi che, seppur citati, decidono di non presentarsi alla terza, quarta chiamata dopo esser stati inutilmente presenti per assistere, magari dopo qualche ora di attesa, ad un rinvio determinato da cause che non li riguarda o che non capiscono.

Tutto quanto sopra, determinando a volte un faticoso allungamento dei tempi di trattazione dell'udienza, influisce a determinare anche un ultimo gruppo di rinvii, che incide per quasi il 6% dei casi: il rinvio per discussione o per repliche, che in effetti è il più delle volte un rinvio per stanchezza.

Tanto il Giudice quanto le parti, stremati dalla trattazione di infinite questioni o da lunghe e inutili attese per la propria chiamata, giungono alla fine ad accettare come "salvifico" un qualsiasi rinvio che consenta di por fine allo strazio. Con la conseguenza che, all'udienza successiva, si comincerà con una discussione che invece poteva esser compiuta in tempi più funzionali alle esigenze di tutti.

Considerato che il ruolo di un Tribunale presuppone un flusso di fascicoli in entrata e in uscita, qualunque innovazione di tipo organizzativo che si volesse dare presuppone che la stessa si inserisca in un meccanismo dinamico di tipo complesso, nel senso che – come l'esperienza insegna – vi saranno numerosi processi pendenti in diverse fasi processuali (processi rinviati per citazione dell'imputato, processi in fase istruttoria, processi pronti per la discussione ecc.).

In relazione all'organizzazione dell'udienza ipotizzando il momento "X" in cui una tecnica viene impiegata o introdotta, si potranno distinguere due tipologie di tecniche organizzative dell'udienza e del ruolo: quelle di attuazione e/o introduzione immediata e quelle di attuazione e/o introduzione mediata. Per comprendere la metodologia si può fare l'esempio di un giudice appena assegnato a funzioni monocratiche penali ovvero appena trasferito (questa situazione risulta infatti la più critica non conoscendo il magistrato tipologia e caratteristiche del ruolo che dovrà gestire e trattare). È chiaro che qualunque tecnica organizzativa presuppone un dato di fatto fondamentale: la conoscenza del ruolo e della tipologia del carico. Seguendo un approccio pratico e teso alla risoluzione dei problemi, non si può pensare che un giudice prenda cognizione del ruolo e dei fascicoli immediatamente ovvero anche in tempi rapidi: occorrono anni ad un giudice (appena immesso nel ruolo per trasferimento o assegnazione) per studiare, controllare e quindi prendere consapevolezza integrale sia dei singoli fascicoli sia – conseguentemente – dell'intero ruolo. Mediamente e sulla scorta di una valutazione empirica si può affermare che – a fronte di un ruolo di 500 fascicoli pendenti al momento della sua presa di possesso – un giudice per la ricognizione (da intendersi in questo caso come primo approccio conoscitivo) dei fascicoli impiegherà non meno di un anno e mezzo/ due anni.

Per necessità (più che per esigenze organizzative) il giudice dovrà fare in via preliminare una radicale e integrale ricognizione del ruolo e quindi studiare i singoli fascicoli onde verificare il contesto tribunalizio in cui si è andato ad inserire. È chiaro che un simile lavoro e un simile approccio presuppone che il giudice permarrà assegnato a quel ruolo per un tempo congruo ovvero proficuo per lo smaltimento di quel carico, tempo che può individuarsi (a seconda di contesti e situazioni) in un arco compreso tra i sei e gli otto anni.

Parallelamente è necessario un continuo monitoraggio dei flussi in entrata e in uscita, dato che il ruolo del Tribunale si caratterizza in termini dinamici come rapporto differenziale tra ingressi e uscite di modo che la ricognizione dell'esistenze si tradurrebbe in un'operazione infruttuosa qualora non fosse correlata all'analisi del citato rapporto differenziale. Ecco perché risulta fondamentale una costante, sarebbe meglio quotidiana, interlocuzione con la cancelleria, che tiene materialmente i fascicoli e ha il polso dei flussi in entrata e in uscita.

Il confronto quotidiano con il personale della Cancelleria, per non dire l'instaurazione di un rapporto franco e leale con le singole persone, sin dall'inizio, consentono (consentirebbero) al giudice di avere accanto a se persone che, al di là del mero svolgimento delle proprie mansioni, costituiscono un esiziale momento di passaggio dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

Il giudice, pertanto, previo confronto con la cancelleria, in mancanza di strumenti e metodologie informatizzate ufficiali e/o ministeriali per la rilevazione dettagliata dei flussi e delle attività dovrebbe introdurre uno schema di raccolta dati improntato ad un'analisi quotidiana dell'attività svolta (si pensi ad un semplice foglio excel indicante, quanto alle attività, tutte le voci ritenute di interesse su base giornaliera, ad esempio: udienze, provvedimenti cautelari personali e reali, direttissime, convalide, decreti di liquidazioni, patteggiamenti, sentenze con motivazione contestuale e senza motivazione contestuale, udienze camerale, provvedimenti vari ecc.; quanto ai flussi i dati numerici aggregati e parzializzati in relazione alle caratteristiche del Tribunale: reati societari, di inquinamento, ambiente, edilizia, colposi ecc.).

Seguendo l'impostazione che si è descritta si riportano elencate qui di seguito le tecniche gestionali del ruolo che, allo stato attuale della normativa, possono (potrebbero) essere adottate dal giudice per una gestione maggiormente consapevole del ruolo e più proficuamente tesa alla ottimizzazione delle risorse e alla contrazione dei tempi di definizione dei processi.

• ***Tecniche di attuazione immediata:***

1. ricognizione del ruolo e monitoraggio quotidiano dei flussi in entrata e uscita;
2. elaborazione di uno schema di rilevazione dei flussi in entrata e uscita dal Tribunale;
3. predisposizione di un ruolo "brogliaccio" gestito dal giudice, speculare a quello della cancelleria, su cui il giudice annota i procedimenti chiamati in udienza, i rinvii e l'attività al fine di meglio razionalizzarla;
4. nei casi di trattazione promiscua e/o indistinta dei reati (per mancanza di specializzazione tra sezioni), fissazione di udienze c.d. "monotematiche" dove trattare i reati seriali e/o fattispecie bagattellari (furti, ricettazione, reati edilizi, reati fiscali, famiglia, persona ecc.);

5. introduzione dell'udienza di smistamento;²³
6. predisposizione di schemi di verbali e ordinanze, relativi alle diverse scansioni temporali che caratterizzano il processo penale nonché momenti processuali significativi caratterizzati dalla ripetitività;²⁴
7. la suddivisione in fasce orarie fisse per l'udienza (ore 9,00/11,00: rinvii, smistamento, riti alternativi, istruttorie facili; ore 11,00/14,00: istruttorie complesse o lunghe e discussioni);
8. la concessione concordata con le parti interessate di orari specifici di chiamata di singoli procedimenti;
9. in considerazione della mancanza dell'ufficiale giudiziario addetto all'udienza, la preliminare organizzazione di ciascuna udienza attraverso, quanto meno, due appelli (effettuati direttamente dal giudice stesso in udienza: uno in apertura alle 9,00 ed uno all'inizio della seconda fascia alle 11,00), in modo da ridistribuire all'interno di ciascuna udienza le attività da compiere (prima comparizione, eventuale tentativo di conciliazione, fase istruttoria e decisione) in relazione alle parti e persone presenti e interessate;
10. l'acquisizione da parte della cancelleria e/o trasmissione da parte dei difensori di tutti gli atti impugnatori o di opposizione nei confronti dei provvedimenti emessi al fine di controllare i rilievi o contestazioni sollevati;

²³ Udienza di smistamento: l'introduzione dell'udienza di smistamento non consiste nella mancata autorizzazione alla citazione dei testi. Essa costituisce invece una vera e propria metodologia processuale finalizzata ad accelerare la trattazione dei procedimenti, snellire e facilitare l'istruttoria, chiarire sin dall'inizio le questioni rilevanti per la decisione, evidenziare gli aspetti più problematici della futura motivazione ecc. In essa si realizza il primo contatto tra giudice e parti rispetto al singolo processo. In essa va preliminarmente verificata con la massima attenzione e in maniera tale da impedire contestazioni o vizi di sorta, la costituzione delle parti e particolarmente la verifica della regolare citazione dell'imputato, al fine di una sua eventuale dichiarazione di contumacia (è preferibile rinviare il procedimento mandando alla cancelleria per il relativo adempimento, che non introdurre un vizio di nullità nell'intero processo). In caso di rinvio del procedimento per adempimenti connessi alla citazione delle parti, va rinviata anche l'attività di smistamento (senza quindi autorizzare citazioni di testi). In sede di smistamento, infatti, il giudice, oltre le eventuali questioni preliminari, deve verificare tutte le problematiche processuali e giuridiche che il procedimento pone. In relazione all'imputazione è possibile concentrare l'attenzione sugli aspetti probatori rilevanti e/o controversi, selezionando gli altri.

²⁴ A titolo esemplificativo si menzionano gli schemi: 1) rinnovazione del dibattimento; 2) rigetto istanza di rinvio per legittimo impedimento difensore di fiducia; 3) rinvio per esigenze di ufficio a fine razionalizzazione del ruolo; 4) mancata regolare citazione dell'imputato; 5) richiesta di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p.; 6) assenza dei testi; 7) richieste ex art. 129 c.p.p.; 8) accompagnamento coattivo; 9) conferimento incarico peritale; ecc. In udienza, infatti, la disponibilità di simili modelli (magari realizzati di concerto dal giudice e dal cancelliere) accelera enormemente la trattazione dei processi. Del resto, in quelle realtà dove la carenza di organico è diventata insostenibile, la predisposizione di questi modelli (in questo caso, realizzati dal solo giudice), consente al giudice medesimo di essere sicuro di quello che viene scritto a verbale con un conseguenziale risparmio del suo tempo.

11. la richiesta da parte del giudice ai difensori o comunque alle parti della trasmissione al proprio indirizzo di posta elettronica dei file da questi ultimi eventualmente realizzati, utili per la redazione della sentenza o per la formazione dei propri appunti sul processo (si pensi alla possibilità per il giudice di disporre dei file [in formato word modificabile] ad esempio dei file contenenti: liste testi, imputazione, atto di costituzione di parte civile, note difensive, memorie, elenchi dei documenti prodotti, atti di impugnazioni, sentenze ecc.).

• *Tecniche di attuazione mediata (solo a seguito della graduale trattazione e ri-collocazione dei procedimenti sul ruolo anche a fronte e/o a costo di rinvii molto lontani nel tempo [10 mesi- un anno]):*

1. il costante utilizzo dello strumento della decisione contestuale, per la definizione di quasi tutti i procedimenti conclusi;
2. la decisione immediata di tutte le istanze entranti;
3. l'utilizzo più ampio possibile della definizione, anche nel merito, dei processi ai sensi dell'art. 129 c.p.p.;
4. l'impostazione dello svolgimento dell'udienza, della trattazione delle questioni, della risoluzione delle problematiche processuali secondo schemi quanto più possibile condivisi;
5. l'ottica gestionale del singolo procedimento deve essere rivolta quanto più possibile all'aspetto processuale: ciò nella convinzione che l'inquadramento e risoluzione di tutte le questioni a carattere processuale consente una migliore gestione del processo e quindi il raggiungimento di una decisione più serena e rapida e aderente a standard sostanziali di giustizia;
6. il criterio organizzativo del ruolo deve (dovrebbe) essere improntato al metodo c.d. "in serie" e non a quello c.d. "in parallelo".²⁵

ASSUNZIONE DELLA TESTIMONIANZA

STEFANO MONTONERI

Quanto a questo fondamentale aspetto si ritiene di richiamare il lavoro svolto sinora dal Lapec e Ragionevole Durata sfociato nella redazione di un vademecum, che qui di seguito si riporta.

²⁵ Sistema in serie e in parallelo: gli studi sulla produttività giuridica hanno dimostrato come per una più celere evasione dei procedimenti (civili e penali) è opportuno che i procedimenti vengano trattati secondo una metodologia che prevede la trattazione integrale di un singolo procedimento sino al suo esaurimento (appunto, in serie: "prima finisco uno, poi passo all'altro"), anziché la trattazione contemporanea di vari procedimenti (in parallelo: "tratto tutti insieme e contemporaneamente"). Ovvio che questo va applicato ai carichi; ma sostanzialmente è preferibile trattare pochi procedimenti da definire (anche a fronte di rinvii più lunghi), evitando rinvii più contenuti nel tempo senza tuttavia concreta progressione del processo.

VADEMECUM DEL LAPEC

I) LA DISCIPLINA

DOMANDE AMMESSE E VIETATE

Sono suggestive le domande che suggeriscono la risposta.

Le domande suggestive sono vietate nell'esame.

Le domande suggestive sono consentite soltanto nel controesame.

Sono nocive le domande che nuocciono alla sincerità della risposta.

Sono sempre vietate le domande nocive.

Il giudice vigila affinché l'esame si svolga nel rispetto della persona e interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni.

II) STRATEGIA E DEONTOLOGIA

Il pubblico ministero ricerca la verità e non teme risposte contrarie alla propria tesi.

Il difensore agisce con prudenza, al fine di evitare risposte contrarie alla sua tesi.

Il difensore non può introdurre nel giudizio testimonianze o consulenze di cui conosca la falsità.

Il giudice non ha alcuna strategia.

PRIMA DELL'ESAME

REGOLE COMUNI A PM, DIFENSORI E GIUDICE

PM, Difensori e Giudice:

- devono conoscere la disciplina normativa e le regole deontologiche sia della magistratura che dell'avvocatura;
- devono studiare gli atti processuali (disponibili in ragione delle rispettive funzioni) nella loro interezza e non solo quelli relativi ai programmi delle singole udienze.

REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI

PM e Difensori:

- indicano le circostanze nella lista testimoniale;
- inseriscono nella lista periti, consulenti e testimoni utili, anche se già indicati da altre parti;
- non chiedono, in sede di ammissione delle prove, il controesame dei testi, periti e consulenti avversari, perché previsto per legge;
- predispongono le domande più importanti, eventualmente modificandole a seconda dell'andamento dell'esame;
- non preparano i testimoni con indicazioni o suggerimenti sul contenuto del loro esame.

REGOLE DEI DIFENSORI

Il Difensore:

- effettua nel proprio studio il primo esame (e spesso il “controesame”) dell’assistito, alla ricerca di elementi difensivi e in particolare di eventuali testimoni a discarico;
- valuta l’opportunità di svolgere indagini difensive, anche per verificare l’utilità dei testimoni;
- non produce la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa, a meno che non intenda chiedere l’applicazione della pena su richiesta o il giudizio abbreviato oppure intenda scongiurare una misura cautelare o chiederne la revoca o il riesame;
- nell’interesse della persona offesa, può produrre la documentazione delle indagini difensive relative alla prova dichiarativa può produrre a corredo della denuncia/querela o successivamente;
- se l’esame dei testi, periti e consulenti indicati nella sua lista è chiesto dalla parte avversaria, valuta l’opportunità di non chiedere la loro ammissione (a meno che le circostanze siano difformi), sì da poterli controesaminare.

REGOLE DEL PM

Il PM:

- chiede l’ammissione dei testi, periti e consulenti necessari per sostenere la sua tesi,
- evitando di inserire quelli che, superflui per la strategia dell’accusa, appesantirebbero il dibattimento;
- procede personalmente alla redazione della lista, o verifica quella predisposta dai suoi collaboratori

REGOLE DEL GIUDICE

Il Giudice:

- ammette le richieste di prova testimoniale e peritale solo se la lista è sufficientemente circostanziata;
- non consente introduzioni illegittime di dati nel fascicolo del dibattimento, neppure se contenuti in atti complessi che siano solo in parte utilizzabili;
- non formula domande suggestive.

DURANTE L’ESAME

REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI

PM e Difensori:

- rispettano le funzioni degli altri soggetti processuali, l’imputato e la persona da esaminare;
- si rivolgono con garbo e compostezza nei confronti sia dell’esaminato sia dell’avversario e del giudice, senza rinunciare all’incisività delle domande;
- formulano domande brevi, dirette ed essenziali, senza superflue introduzioni;

- non prestano il consenso all'inversione dell'ordine probatorio qualora ciò contrasti con la propria strategia;
- esaminano i propri testi e consulenti secondo le eventuali strategie, non in base alla casuale presenza in aula;
- prestano il consenso all'acquisizione delle s.i.t. e della relazione di perizia o di consulenza rinunciando all'esame, se ciò risulta utile alla propria posizione o strategia processuale;
- procedono all'esame stando in piedi e in toga;
- chiedono la presenza in aula del consulente, nonché preparano con lo stesso il suo esame e quello del perito, oltre al controesame del CT avversario;
- non continuano a proporre domande suggestive se oggetto di opposizione;
- non propongono opposizioni meramente "accademiche" e inutili, né suggestive;
- si oppongono, sempre che siano dannose per la propria strategia, alle domande vietate anche se formulate dal giudice e alla loro riformulazione ad opera dello stesso esaminatore;
- interloquiscono sulle opposizioni senza sovrapporsi ed evitando di entrare in polemica;
- rilevano le contraddizioni del teste ostile, pur nel rispetto della persona;
- formulano le proprie opposizioni in modo chiaro e diretto, se del caso formalizzando a verbale le relative eccezioni.

REGOLE DEI DIFENSORI

Il difensore ordinariamente evita le domande di cui non è in grado di prevedere le risposte.

REGOLE DEL GIUDICE

Il giudice:

- non vieta al CT, né al perito, di assistere all'udienza prima e dopo il loro esame;
- non ne chiede il "giuramento", se non limitatamente alle circostanze di fatto su cui essi debbano riferire;
- non ammette domande suggestive, specie nell'opposizione della parte avversaria, né le formula;
- non consente la riformulazione della domanda vietata alla stessa parte che l'ha formulata;
- non consente la reiterazione di domande vietate e di opposizioni suggestive, ammorendo e dando atto a verbale della scorrettezza;
- non s'intromette durante l'esame delle parti formulando proprie domande fuori dai casi previsti dalla legge;
- non consente domande proposte dalle parti in violazione dell'ordine previsto per legge;

- non formula domande ex art. 506, comma 2, c.p.p. prima di aver invitato le parti ad approfondire i temi di prova ritenuti rilevanti, ex art. 506, comma 1 c.p.p.

IL CONTROESAME

REGOLE COMUNI A PM E DIFENSORI

PM e Difensori:

- procedono al controesame solo se effettivamente necessario per le rispettive strategie;
- verificano l'attendibilità della persona esaminata anche a mezzo di domande suggestive;
- non introducono temi nuovi, a meno che non siano giustificati dalla verifica dell'attendibilità della persona esaminata.

IL RIESAME

PM e Difensori:

- si oppongono al riesame da parte di chi non ha chiesto l'esame;
- non formulano domande su temi che non siano stati trattati durante l'esame o il controesame;

DOMANDE CONCLUSIVE DELLE PARTI DOPO IL GIUDICE

PM e Difensori formulano soltanto domande connesse a quelle formulate dal giudice

L'AUDIZIONE/ESAME DEL MINORE

È necessario avvalersi sempre di un consulente

L'audizione del minore si richiede il più presto possibile, evitando la moltiplicazione delle audizioni.

ART. 129 C.P.P.

STEFANO MONTONERI

La norma di cui all'art. 129 c.p.p. fornisce al giudice uno strumento duttile da utilizzarsi in qualunque stato e grado del processo allorché sia possibile una sentenza di proscioglimento. La norma, debitamente utilizzata e inquadrata, potrebbe inserirsi in una gestione del ruolo del giudice tesa alla definizione anticipata dei processi e quindi alla riduzione del carico mediante la fuoriuscita dei procedimenti immediatamente definibili. L'art. 129 c.p.p. impone al giudice un potere – dovere di iniziativa officiosa per massimizzare l'economia processuale. Non a caso infatti la norma è rubricata “obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità”. Il legislatore ha sentito l'esigenza di evitare il compimento di atti processuali istruttori inutili allorché il procedimento incardinato sia definibile perché è ormai chiaro, risultando in qualche modo agli atti, che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, che il è estinto o

che manca una condizione di procedibilità.

Ora – al riguardo – si deve precisare un dato fondamentale: l'art. 129 c.p.p. giustifica l'emissione immediata di una sentenza di proscioglimento a prescindere da qualunque ulteriore valutazione. In altri termini, l'evidenza della insussistenza del fatto (della mancata commissione del fatto da parte dell'imputato ecc.) riguarda non uno specifico costrutto, ma, al contrario, l'insussistenza "comunque": cioè nel momento in cui il giudice si rende conto che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ecc., deve emettere sentenza di proscioglimento. La ratio di tale immediata statuizione sta proprio nell'interesse dello Stato ad evitare pendenze inutili nei confronti di persone comunque da prosciogliere con dispendio di energie processuali infruttuose. Qualora poi fossero anche possibili diverse qualificazioni del fatto, tutte implicanti l'insussistenza dello stesso, ma diverse (in termini di inquadramento della fattispecie) le une rispetto ad altre, e – tuttavia – a fronte degli atti ed allo stato e grado del procedimento fosse evidente la sussistenza di un costrutto, comunque implicante l'insussistenza del fatto, rispetto ad altra, proprio in forza dei principi ed esigenze di cui si è detto – occorrerà procedere al proscioglimento nei termini ricostruttivi del fatto consentiti dagli atti. In altre parole, se una tesi (ad esempio quella dell'accusa) sostiene un determinato costrutto dell'ipotesi accusatoria e se a tale tesi, se ne oppone un'altra (ad esempio quella della difesa) che sostiene un costrutto diverso ed entrambe implicano comunque l'assoluzione e/o il proscioglimento dell'imputato, qualora fosse necessario procedere all'assunzione di prove o comunque alla prosecuzione dell'attività istruttoria per verificare una di tale ipotesi e tuttavia dagli atti risultasse evidente che, in ogni caso, l'altra tesi implicherebbe l'impossibilità di giungere ad una affermazione di colpevolezza, occorrerebbe dare precedenza a quest'ultima ricostruzione.

Concretamente, aperto il dibattimento e ammesse le prove, nel patrimonio conoscitivo del giudice entrano subito le eventuali produzioni documentali effettuate dalle parti nonché quelle già presenti ai sensi dell'art. 431 c.p.p. con l'instaurazione di quel giudizio di merito in senso proprio la cui esistenza è un postulato per la concreta operatività dell'art. 129 c.p.p.^{26 27} Via via nel corso del giudizio nel medesimo patrimonio entrano le prove assunte.

Allorché il giudice, da tali prove, acquisisca o potesse acquisire consapevolezza, attraverso l'opera di esegesi giuridica esclusivamente a lui demandata, dell'insussistenza

²⁶ Cfr. Cass. pen., S.U., sent. n. 3027 del 19/12/2001 Cc., dep. 25/01/2002, Rv. 220555; Sez. 2, sent. n. 48338 del 17/11/2004 Cc., dep. 15/12/2004, Rv. 230692.

²⁷ L'operatività dell'art. 129 c.p.p. assume una dimensione più intensa alla luce del principio della ragionevole durata del processo che impone di intervenire immediatamente al fine di evitare il compimento di attività processuale inutile, da definirsi tale anche quella compiuta in un momento successivo a quello in cui è emersa una evenienza tale da permettere o consentire la definizione del procedimento.

del costruito accusatorio tanto da rendersi superflua la prosecuzione dell'istruttoria, emerge l'obbligo, fondato sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo in relazione ai principi di legalità e di colpevolezza, della immediata declaratoria di proscioglimento dell'imputato. Da questo punto di vista, l'ambito della acquisizione dell'indicata consapevolezza di insussistenza del fatto imputato può definirsi "minimalista". Tale espressione va chiarita: al fine di emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.²⁸ non occorre la prova positiva dei singoli specifici elementi che dimostrino la configurazione del fatto in termini concreti diversi e negatori dell'imputazione, ma occorre che il fatto, per come definibile allo stato e grado in cui si trova il procedimento, sia caratterizzabile in termini incompatibili con l'assunto accusatorio: così da potersene evincere l'impossibilità di una verifica positiva del fatto contestato. In altri termini, non è certo l'imputato che deve dimostrare come sono andate le cose o come (per venire al campo di interesse) occorre qualificare il fatto a lui contestato: tale compito è demandato esclusivamente all'accusa. Ciò posto, quando risulta agli atti (rectius: dagli atti può evincersi) che il processo, qualunque sarà il suo sviluppo, non potrà non condurre ad una pronuncia di insussistenza del fatto per come contestato agli imputati, a tale punto ulteriori accertamenti o prosecuzioni cozzerebbero contro il principio di economia dei mezzi giuridici e di massimizzazione dei tempi processuali: è inutile proseguire oltre allorché l'accertamento cui tende il processo (l'accertamento della fondatezza dell'accusa) risulta impossibile.

Nell'ottica meramente pratica cui questo lavoro vuole ispirarsi, ci si rende conto di come i sopra riportati rilievi pur potendo ricevere ampia condivisione, possono scontrarsi con la quotidianità dei Tribunali. Infatti la definizione anticipata del processo presuppone non solo (il che è già molto) che il giudice abbia avuto modo di studiare e verificare il materiale istruttorio, ma anche che il giudice (ciò fatto) sia nelle condizioni di incamerare la decisione e di scrivere la sentenza. Tali incombenze si scontrano con il carico ormai insostenibile dei Tribunali. Nell'esperienza dei giudici ogni giorno si constata la possibilità di definire immediatamente un gran numero di procedimenti e contemporaneamente l'impossibilità di farlo a causa della corrispondente impossibilità (per carenza di tempo o eccessività degli impegni) di scrivere le motivazioni nei termini di legge. Questo spesso costringe ad un defatigante meccanismo che impone il rinvio del processo più per l'impossibilità di definirlo (ovvero scrivere le motivazioni) che per vere e proprie esigenze istruttorie. Non vi è chi non veda come tali situazioni sono proprio quelle che andrebbero maggiormente a beneficio dell'imputato, dato che il giudice non può emettere certo una sentenza di condanna prima del completamento dell'istruttoria, mentre può emettere una sentenza di assoluzione.

Le linee organizzative del ruolo di udienza che in questo lavoro si suggeriscono, pur

²⁸ Soprattutto, in situazioni processuali in cui il dibattimento risulti appena aperto e quindi in contesti processuali in cui l'istruttoria non si è ancora sviluppata nella sua pienezza.

nella criticità della situazione in cui versano i Tribunali, tendono a cercare di ampliare una simile possibilità.

Un approccio quanto più possibile condiviso della gestione del processo e dell'attività giurisdizionale consente una migliore e maggiormente proficua interlocuzione con le parti, che – spronate dalla franchezza e disponibilità del confronto – hanno la naturale tendenza a concentrarsi sui temi e questioni ritenuti di maggior interesse e rilievo, lasciando da parte le tematiche accessorie o di secondaria importanza che spesso intasano per udienza la trattazione del singolo procedimento.

MOTIVAZIONE

STEFANO MONTONERI

Rilievo fondamentale assume la distinzione tra motivazione contestuale e motivazione non contestuale.

Nella situazione attuale un'attenzione particolare dovrebbe essere data alle tecniche di redazione dei provvedimenti giudiziari (in particolare, evidentemente, alla sentenza). Non c'è dubbio infatti che l'impegno relativo alla redazione delle motivazioni delle decisioni prese, sia quello più significativo per il giudice e quello più importante dal punto di vista del suo tempo. Come si è detto, infatti, in molti casi nel corso della trattazione dei processi e della celebrazione delle singole udienze, il giudice sa o si rende conto di essere in condizioni di poter decidere (il più delle volte peraltro in termini assolutori o di proscioglimento), ciò che non fa, preferendo rinviare il processo ovvero proseguire nell'istruttoria, proprio perché si rende conto di non poter incamerare la decisione e scrivere la decisione nei tempi tecnici di legge (tanto più alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, in materia disciplinare, ha sanzionato con formulazioni molto rigorose il mancato deposito dei provvedimenti giudiziari nei termini).

Nell'ottica *de iure condito* che permea questo lavoro, si vuole rimarcare la distinzione tra la formulazione dell'art. 544, 1° c. e quella dell'art. 546, 1° c., lett. e) del codice, proprio in relazione alla possibilità di una interpretazione tesa a sottolineare la necessità di tecniche redazionali differenti tra una sentenza depositata contestualmente e una depositata con termini nel rispetto dei principi del Codice.

Del resto in altri ambiti processuali, lo strumento delle “*motivazioni succinte*” è previsto dalla legge e ampiamente utilizzato dalla giurisprudenza secondo modalità che, qualora rapportate e/o utilizzate nel processo penale, si riterrebbero violative dell'obbligo dell'esplicitazione delle ragioni del *decisum*. A fronte della situazione in cui versa la giustizia penale italiana, pare ragionevole chiedersi perché un provvedimento succintamente motivato del giudice amministrativo e/o civile coinvolgente interessi che possono essere di grandissimo spessore, risulta ammissibile e incensurabile, mentre invece una

sentenza penale, qualora redatta con le stesse caratteristiche, sarebbe annullabile per carenza della motivazione. Nella realtà delle cose, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere tali da esplicitare in maniera comprensibile le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Questo è il punto comune infatti alle disposizioni normative di cui agli articoli 544 e 546 c.p.p., di modo che dovrebbero escludersi dal *corpus* della sentenza tutte le parti redazionali riguardanti: 1) lo svolgimento del processo; 2) l'elencazione delle prove; 3) il contenuto delle dichiarazioni dei testimoni e/o dei documenti ecc.

Dal punto di vista motivazionale, non vi è l'esigenza di trascrivere e/o riassumere tutto quello che è stato detto nel corso del processo. Nel modello accusatorio, l'istruttoria come momento di assunzione e costruzione della prova innanzi al giudice, è un momento vissuto insieme dalle parti stesse: l'istruttoria è il frutto della loro interazione processuale. Ecco che quindi la sentenza non deve (dovrebbe) esplicitare ciò che si è visto, acquisito, realizzato, sentito in dibattimento, ma semplicemente chiarire i punti (controversi) su cui si è focalizzata l'attenzione del giudice per decidere. Andrebbero perciò del tutto omissi quei punti, elementi o circostanze (sia di fatto sia di diritto) che non sono controversi ovvero sui quali vi è accordo delle parti.

In motivazione, quindi, dovendosi esplicitare in maniera rapida le ragioni della decisione, il giudice potrà utilizzare tutte le tecniche stilistiche e grafiche idonee a sveltire la redazione del provvedimento e che siano compatibili con lo scopo. Si pensi per fare un esempio alla modalità di esposizione del fatto mediante elenchi ovvero alla modalità di redazione secondo lo schema del "ritenuto che" (utilizzato in altri ordinamenti e impiegato nel nostro nelle ordinanze).

Peraltro questi rilievi non sono propri, come potrebbe sembrare, solo della sentenza di primo grado. Infatti, gli articoli 544 e 546 c.p.p. si applicano a tutte le sentenze, di modo che anche le sentenze di appello e della Cassazione dovrebbero rispecchiare una scelta redazione snella tesa a dare risposte a singole questioni.

Da ultimo, ritiene il sottoscritto che, anche (ma non solo) in quest'ottica e in quella del presente lavoro, occorrerebbe rivalutare la differenza che intercorre tra il disposto normativo dell'art. 544, co. 1° e quello dell'art. 546, co. 1°, lett. e) del codice.

Il primo, rubricato "Redazione della sentenza" stabilisce che *"conclusa la deliberazione il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata"*.

Il secondo, rubricato "Requisiti della sentenza", stabilisce che *"la sentenza contiene: (...) lett. e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie"*.

Ora il codice (nella sua originaria impostazione) aveva previsto che lo schema della motivazione così detta contestuale (ovvero quella redatta subito dopo la deliberazione e quindi depositata contestualmente alla decisione) fosse quello tipico e usuale della

decisione. Tale interpretazione è l'unica possibile ed è confermata dalle disposizioni successive. Infatti, qualora non fosse possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, il codice prevede che vi si provveda non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (co. 2°, art. 544 c.p.p.).

Questo è il sistema che dovrebbe essere utilizzato sempre per qualunque motivazione. Il comma 3° dell'art. 544 prevede una specifica eccezione: quella in cui la stesura della motivazione fosse particolarmente complessa. Ma il codice provvede a delineare e a restringere fortemente tale nozione. Infatti solo in due casi la redazione dei motivi può essere "particolarmente complessa", quando ciò dipenda 1) dal numero delle parti e 2) dal numero e dalla gravità delle imputazioni. Di conseguenza, a rigor di Codice e se si vuole dare un senso alle parole, solo quando la stesura della motivazione sarà particolarmente difficoltosa essendo numerose le parti coinvolte oppure essendo (contemporaneamente) numerose e (anche) gravi le imputazioni, il giudice potrà accedere al meccanismo della fissazione dei termini per il deposito delle motivazioni.

Come si sa, invece, nella quotidianità dei Tribunali succede esattamente l'inverso, in quanto ordinariamente il giudice prende e fissa dei termini e raramente deposita le motivazioni contestualmente. Questo dipende dalla situazione drammaticamente critica dei ruoli e delle udienze, stracariche di procedimenti da trattare, in tribunali privi di strutture adeguate (si pensi a camere di consiglio dotate di arredi e strumenti informatici consoni allo scopo e ad una lunga permanenza del giudice in quella stanza), all'impossibilità di svolgere lunghe camere di consiglio per l'esigenza di liberare il personale di cancelleria impossibilitato a fare straordinari ecc. Per non dire dello svolgimento nel pomeriggio delle udienze, che finendo sistematicamente di sera, consentono a stento la lettura del dispositivo ad orari vicino la mezzanotte.

Quello che si vuole stimolare è un confronto su una questione che risulta poco approfondita sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza.

Si ritiene che allorché il codice delinea due istituti (redazione immediata dei motivi – redazione non immediata dei motivi), una distinzione materiale tra i due debba esserci. Le norme più volte citate (art. 544, co. 1° e art. 546, co. 1°, lett. e) presentano, nella descrizione del contenuto della motivazione, la stessa identica formulazione (*concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui il [provvedimento] è fondato*). Le norme utilizzano due diverse parole per indicare il provvedimento: l'art. 544 utilizza il termine "sentenza"; l'art. 546 utilizza la parola "decisione". Ciò indurrebbe a ritenere che l'impiego del termine più generale di sentenza utilizzato dall'art. 544, sottolinei la circostanza che – nel caso di motivazione contestuale – la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto, esaurirebbe le esigenze esplicative dell'intera sentenza, riferendosi ad essa nella sua interezza.

L'art. 546, co. 1°, lett. e) (e non l'art. 544, co. 1°), dopo il citato inciso (concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata), prosegue richiedendo

anche che siano indicate le prove poste a base della decisione stessa e le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

L'art. 544, co. 1° non riporta tale inciso finale. Tale omissione non può ritenersi casuale né senza significato. In altri termini, il mancato richiamo nell'art. 544, co. 1° dell'inciso per il quale occorre indicare *le prove poste a base della decisione stessa e le ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie*, suggerisce che – nel caso di motivazione redatta contestualmente al dispositivo – il giudice non debba procedere a tale indicazione. In questo caso il giudice dovrebbe nella motivazione esplicitare solo le ragioni di fatto e di diritto della propria decisione, senza quindi indicare: 1) le prove che ha posto a base della propria decisione e 2) i motivi che lo hanno indotto a ritenere non attendibili le prove contrarie. Questi due punti sono, peraltro, quelli che in sede redazionale fanno perdere più tempo al giudice.

In quest'ottica, il sistema appare ricostruito in termini maggiormente coerenti rispetto ad una soluzione ermeneutica che, non affrontando il tema della diversa formulazione degli articoli 544 e 546, propende per l'idea per cui sia l'uno sia l'altro provvedimento giurisdizionale debbano avere lo stesso identico contenuto. Del resto, da un punto di vista giuridico e lessicale, non ha senso individuare la distinzione tra motivazione contestuale e motivazione non contestuale nel fatto che la prima, essendo scritta in camera di consiglio e depositata contestualmente al dispositivo, favorirebbe maggiormente la 'concisione redazionale' in quanto dovendo essere entrambe le esposizioni (ex art. 544 e 546) 'concise', non si comprende come l'una possa essere più concisa dell'altra. In questo modo, non si spiegherebbe la diversità di formulazione e la diversità di regime giuridico. Peraltro, rimane fermo (come si è visto) l'obbligo (legislativamente previsto per quanto non sanzionato né concretamente rispettato) per il giudice di decidere sempre con motivazione redatta contestualmente, ad eccezione del deposito entro i quindici giorni o dell'assegnazione dei termini (quest'ultima possibile solo nei casi di 'particolarmente complessità', della motivazione dipendente dal numero delle parti o dal numero e dalla gravità delle imputazioni).

La mancata indicazione nella motivazione contestuale delle *prove poste a base della decisione stessa e delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie*, non costituisce un affievolimento del diritto delle persone ad avere spiegazione delle decisioni giurisdizionali. Infatti gli articoli 544 e 546 vanno comunque posti in relazione con l'art. 192 c.p.p. che impone al giudice di dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Ecco quindi che anche nella motivazione contestuale, allorché il giudice espone concisamente i motivi di fatto e di diritto della sentenza, dovrà contemporaneamente dare conto sia delle prove acquisite sia della logica adottata nel valutarle. Dal punto di vista redazionale, non dovrà "indicare" le prove poste a base della decisione, ma solo "dar conto" dei risultati acquisiti e non dovrà (soprattutto) indicare le ragioni per le quali non ritiene attendibili le prove contrarie. Per queste ultime

(qualora non indicate né esplicitate nella motivazione contestuale) si dovrà concludere che il giudice le ha ritenute non decisive.

Una simile ricostruzione si sposa con l'originaria intenzione del Legislatore di contenere i tempi dei procedimenti e stimolare una motivazione quando più vicina alla decisione. Questa esegesi non si ferma solo al fatto di consentire (e in quali termini) motivazioni (legittimamente) più brevi in quanto contenenti di meno; ma potrebbe sviluppare conseguenze ulteriori per il sistema. Si faccia l'esempio del caso in cui venga impugnata una sentenza con motivazione contestuale per la quale si lamenti che il giudice non abbia tenuto (in quanto non ne ha parlato in sentenza) di prove contrarie. Ebbene, si potrebbe arrivare a ritenere un simile appello inammissibile in quanto rilevante un vizio (la mancata esplicitazione dei motivi per cui il giudice non ha ritenuto attendibili determinate prove contrarie) insussistente, considerato che il giudice – motivando contestualmente – non è tenuto ad esplicitarle.

Questi cenni evidenziano, ancora una volta, l'esigenza di un approfondimento esegetico che miri ad una interpretazione maggiormente orientata al rispetto di tempi processuali ragionevoli

ASPETTI UMANI

STEFANO MONTONERI

Se è utile parlare e discutere di leggi, procedure e protocolli, bisogna rimarcare il fatto che queste non hanno valenza autonoma, ma sono scritte, gestite, applicate da persone umane. Questa ovvia considerazione serve solo per sottolineare il fatto che è facile parlare di cosa si dovrebbe fare ecc., se poi il “materiale umano” non è adatto allo scopo. Questo, anziché indurre a considerazioni pessimistiche, dovrebbe portare tutti gli operatori dei tribunali (e in particolare i giudici) ad una rimeditazione non solo sull'utilità del proprio lavoro, ma anche (e forse soprattutto) sui propri egoistici interessi personali.

Non è vero che l'unico scopo del giudice (singola persona fisica) è la ricerca del verità e l'applicazione della legge. Il singolo giudice è anche una persona fisica con una vita, degli interessi, una famiglia. Questa ‘persona’, chiamata a svolgere una così importante funzione, come tutte le persone che lavorano, vorrebbe lavorare meno e meglio. Per fare ciò, si deve avere non solo una visione organica del sistema, ma anche la capacità di stabilire rapporti umani e relazionali maggiormente sereni. Meglio ancora: essere buoni, dolci e gentili, al di là di una elementare regola di educazione (purtroppo la buona educazione non può insegnarsi per legge o protocollo), consente al giudice di avere rapporti migliori col foro, un clima più sereno in udienza ecc. Peraltro, se è vero che la buona educazione non può insegnarsi per legge, è anche vero che il nuovo codice etico dell'ANM prevede che il giudice “*si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali, rispettosi della diversità del ruolo da ciascuno svolto*”. Simili affermazioni si

trovano anche nel codice deontologico degli avvocati.

Al di là comunque di un vincolo o obbligo che nasce da imposizioni morali, educative o deontologiche, quello che va rimarcato è il fatto che il giudice deve (dovrebbe) perdere innanzitutto la convinzione di avere una “missione” sociale, acquisendo la convinzione di svolgere e rendere un servizio per lo svolgimento del quale si è pagati.

La consapevolezza di ricevere uno stipendio per stare in ufficio o sullo scranno consente di affrontare l’udienza nella convinzione che quello che – ivi – succede non ha nulla di personale e che quindi non vale prendersela. A sua volta, questa consapevolezza dovrebbe indurre, in un’ottica meramente utilitaristica, ad essere maggiormente “empatici” nei rapporti con il foro e l’utenza. È vero infatti che nella società moderna orientata e ripiegata su un approccio egoistico ed edonistico si è persa l’istintuale molla, nel relazionarsi con gli altri, a porsi nei panni dell’altro. Ma tale trasposizione personale è l’unica che consente di apprezzare le ragioni dell’altro, saperle valutare e quindi affrontare e gestire. Tutto questo, trasportato nell’attività giudiziaria e in quella del giudice, consente al giudice stesso di gestire i rapporti umani in maniera da soddisfare il proprio interlocutore (particolarmente l’avvocato) su un piano emotivo prima che processuale. Ovvero si può dar torto all’avvocato, non accogliere la richiesta, rigettare l’istanza, ma non vi è ragione trattarlo in maniera ineducata, scostante, presuntuosa o altro.

Quello che le persone si aspettano sempre e comunque è il rispetto del proprio ruolo e della propria identità, a maggior ragione dal giudice in un contesto come il Tribunale. Un simile approccio comporta l’enorme vantaggio che, come nel c.d. “customer care”, la clientela del giudice esce contenta dal Tribunale anche se non è stata materialmente soddisfatta delle sue richieste. Il giudice, in tutto questo, non è un “buon samaritano”, ma ha la veste del titolare del negozio, continuando nella similitudine dell’azienda ovvero è quello che “capitalizza il guadagno”, dato che disporrà di un ambiente di lavoro sereno, educato, non caotico, organizzato anche nella tragica ristrettezza di risorse e mezzi in cui oggi ci si trova. E avrà così la possibilità di lavorare, se non meno, quanto meno meglio e, in genere, il meglio si trasforma in meno.

Queste considerazioni di tipo psicologico e aziendalistico potrebbero sembrare inappropriate per la giustizia o il processo. In realtà, è improprio il non considerarle. In chiusura, infatti, si ritorna all’elemento da cui si dovrebbe partire nell’inquadramento sulla ragionevole durata del processo: aspetto sistematico e fattore umano. Del resto, è anche vero che i temi psicologici e gestionali della funzione giudiziaria (quelli a cui gli operatori del diritto si sentono meno legati) non sono studiati nei corsi di studi di giurisprudenza e sono del tutto estranei alla formazione dei magistrati e degli avvocati. In altri ordinamenti (Stati Uniti in particolare) questi aspetti sono al centro, invece, sia di studi legati all’ambito giudiziario sia della formazione degli operatori del diritto. Ad essi occorre dare una rinnovata attenzione nell’ottica di assicurare una durata dei processi più ragionevole.

IMPUGNAZIONI

SILVESTRE COSTANZO

APPELLO

Con riferimento al giudizio di appello, la irragionevole durata sembra dipendere essenzialmente dagli adempimenti preliminari alla trattazione dell'unica udienza dinanzi al collegio. Nella stragrande maggioranza dei casi, per la decisione sul gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, è sufficiente una sola udienza. Estremamente rari sono i processi in cui, a seguito della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o per altre evenienze, quali il numero elevato di parti o la particolare complessità della vicenda processuale, si rende necessaria la celebrazione di più udienze prima di giungere alla decisione. A questa apparente celerità si contrappone tuttavia l'irragionevole dilatazione dei tempi necessari per porre in essere gli adempimenti preliminari alla celebrazione dell'udienza.

Particolarmente laboriosa si presenta innanzitutto la trasmissione dei fascicoli alla corte superiore dopo il deposito dell'atto di impugnazione. A causa dell'eccessivo carico di lavoro cui sono sottoposti gli ufficiali giudiziari, la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, così come quella degli atti di impugnazione a tutte le parti del processo di primo grado, diventano operazioni molto dispendiose in termini di tempo.

In attesa di adeguati interventi sugli organici degli ufficiali giudiziari e di una – ormai imprescindibile – riforma delle norme in materia di notifiche, che dia maggiore spazio alle comunicazioni telematiche, ragionando in una prospettiva “*de iure condito*”, è possibile individuare alcuni accorgimenti pratici che, sfruttando le risorse al momento disponibili, possano offrire un qualche miglioramento del sistema.

Certamente utile sarebbe evitare, nel limite del possibile, il mancato rispetto dei termini per il deposito della motivazione, evenienza questa che determina la moltiplicazione delle notifiche a carico dell'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, imponendosi in questo caso la notifica dell'avviso di deposito tardivo a tutte le parti del processo. Ancor prima, e sempre compatibilmente con i carichi di lavoro di ciascun giudice, dovrebbe essere perseguita la via della motivazione contestuale, che garantirebbe un notevole risparmio in termini di tempo.

In un'ottica di collaborazione tra i vari protagonisti del processo, il personale di cancelleria e gli avvocati potrebbero inoltre organizzare il loro lavoro in modo da evitare il passaggio dall'ufficiale giudiziario delle notifiche degli atti di impugnazione dirette ai difensori. Questi ultimi, infatti, potrebbero prendere visione dei gravami presentati dalle altre parti e ottenerne copia direttamente in cancelleria. Allo stesso modo potrebbe eseguirsi la notifica ai difensori dell'avviso di deposito tardivo della motivazione della sentenza.

Si deve altresì osservare come, anche dopo la trasmissione del fascicolo al giudice competente a decidere sull'impugnazione, trascorra un considerevole lasso di tempo prima della celebrazione dell'udienza. Ciò dipende ovviamente dal carico di lavoro delle Corti di Appello. Tale gravoso carico potrebbe essere in parte smaltito attraverso l'istituzione, in via tabellare, di una commissione di magistrati che, in maniera simile a quanto espressamente previsto dall'art. 610, comma 1, c.p.p., per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, esamini preliminarmente gli atti di appello al fine di individuare eventuali cause di inammissibilità. Parallelamente, così come già avviene in primo grado, potrebbe essere prevista un'udienza "filtro" mensile dedicata, nel rispetto del contraddittorio delle parti, all'esame del motivo di inammissibilità preliminarmente rilevato, all'esito della quale la Corte potrebbe, a seconda dei casi, o sancire in via definitiva l'inammissibilità dell'appello o rinviare ad altra data più lontana nel tempo l'esame del merito dell'impugnazione. Ciò determinerebbe un preventivo smaltimento dei carichi di udienza, consentendo di anticipare l'esecuzione di quanto statuito in sentenza. Sembra infatti oltremodo irragionevole attendere anche degli anni prima di vedere eseguita una sentenza impugnata con un atto di gravame palesemente inammissibile. Si pensi, solo per fare un esempio, alla parte civile che, pur in presenza di un atto di appello inammissibile perché tardivamente presentato, debba comunque attendere gli ordinari tempi di fissazione dell'udienza e di definizione del giudizio di appello, prima di poter eseguire le statuizioni civili contenute nella sentenza emessa all'esito del processo di primo grado.

Infine, quanto ai tempi necessari per la redazione della motivazione della sentenza di appello, va considerato come una parte della stessa sia costituita dai motivi di impugnazione e dall'analisi della sentenza impugnata. Pertanto, da un punto di vista pratico, molto utile sarebbe per il giudice di appello disporre dei file in formato word sia dell'atto di appello che della sentenza di primo grado. A tal fine si potrebbe prevedere l'onere a carico della cancelleria del Tribunale di provvedere alla scansione della sentenza, il cui file potrebbe essere poi riversato su supporto digitale da trasmettere al giudice dell'impugnazione unitamente all'atto di appello ovvero direttamente la trasmissione da parte del giudice di primo grado del proprio file alla cancelleria della Corte. Analogamente, la parte appellante potrebbe, all'atto della presentazione dell'impugnazione, depositare anche il relativo file su supporto digitale da trasmettersi poi alla Corte di Appello. Si tratta di un meccanismo che, a fronte dei vantaggi pratici ottenibili, non richiede un particolare dispendio di risorse e che risulta comunque di immediata attuazione.

POSTFAZIONE

ETTORE RANDAZZO

Il gruppo di lavoro del LAPEC E GIUSTO PROCESSO confida nella utilità di questo contributo alla dignità del processo, alla quale devono tendere sia i magistrati che gli avvocati. Che del resto hanno bisogno –ma anche dovere- di credere nel sistema giustizia, dando fiduciosamente il loro contributo al suo funzionamento.

Le funzioni del giudice, del p.m. e del difensore vanno analizzate e approfondite e vanno messi in discussione, in un'ottica condivisa, i principi deontologici a cui gli stessi debbano attenersi.

È un progetto ambizioso e straordinario al quale si sta dedicando il LAPEC E GIUSTO PROCESSO: la deontologia condivisa tra giudici, pubblici ministeri e avvocati. Gli uni consapevoli delle esigenze “funzionali” degli altri. Gli uni attenti ai problemi degli altri. Gli uni pronti a valutare le osservazioni che gli altri faranno ai precetti deontologici della loro categoria.

Si tratta di un segmento, pur relevantissimo, di un'auspicabile formazione comune alla quale teniamo e che oggi, grazie anche a un protocollo tra il Consiglio Superiore della Magistratura e l'ISISC, con espresso riferimento al LAPEC E GIUSTO PROCESSO, sarà più facile realizzare.

Magistrati e avvocati hanno il dovere di battersi per trovare insieme un percorso di legalità che restituisca al processo quella efficienza che solamente nel rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie del cittadino può ritenersi legittima. Non possiamo permetterci di rinunciare alla legalità e alla giustizia. Per la verità al LAPEC E GIUSTO PROCESSO non ne abbiamo nessuna intenzione.

I COMPONENTI DEL GRUPPO

1. Ettore Randazzo, avvocato in Siracusa;
2. Ezechia Paolo Reale, avvocato in Siracusa;
3. Gaetano Greco, avvocato in Siracusa;
4. Michele Sbezzi, avvocato in Ragusa;
5. Silvestre Costanzo, avvocato in Siracusa;
6. Stefano Montoneri, magistrato in Siracusa;
7. Valerio Vancheri, avvocato in Siracusa.

FINITO DI STAMPARE
NEL MESE DI NOVEMBRE 2011
DA ARTSERVICE SIRACUSA